

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 338 del 01 luglio 2016

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE N. 351 DEL 28 GIUGNO 2016

**DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA' E LO
SVILUPPO DELLA REGIONE**

Roma 06/02/2016

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

Il funzionario incaricato
dello svolgimento di funzioni dirigenziali
ai sensi dell'articolo 38, comma 5 bis, L.n. 6/2002
Dott. Maurizio Bonuglia

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2016)**

L'anno duemilasedici, il giorno di martedì ventotto del mese di giugno, alle ore 11.10, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo 212, previa formale convocazione da parte del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | Presidente | 7) RAVERA LIDIA | Assessore |
| 2) SMERIGLIO MASSIMILIANO | Vice Presidente | 8) REFRIGERI FABIO | " |
| 3) BUSCHINI MAURO | Assessore | 9) SARTORE ALESSANDRA | " |
| 4) CIVITA MICHELE | " | 10) VALENTE LUCIA | " |
| 5) FABIANI GUIDO | " | 11) VISINI RITA | " |
| 6) HAUSMANN CARLO | " | | |

Sono presenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Buschini, Fabiani, Hausmann, Refrigeri, Sartore e Visini.*

Sono assenti: *gli Assessori Civita, Ravera e Valente.*

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Entra nell'aula l'Assessore Civita.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 351

Proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione".



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

RAVVISATA la necessità di proseguire il percorso intrapreso, in continuità con le leggi regionali 4/2013, 7/2014 e 15/2015, al fine di razionalizzare la spesa regionale, perseguire una maggiore trasparenza dell'ordinamento regionale e rafforzare la crescita e lo sviluppo del sistema economico regionale;

VISTA l'allegata proposta di legge regionale, recante "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", costituita da n.28 articoli e n.2 allegati, che forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la relazione del Presidente della Regione, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

VISTA la relazione tecnica a cura della Direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio", parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione Lazio, la proposta di legge regionale allegata;

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", costituita da n. 28 (ventotto) articoli e n. 2 (due) allegati, e di n. 2 (due) relazioni che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, la suesposta proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliani Caputo)




IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

ALLEG. alla DELIB. N. 351

DEL 29.6.2016

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”



A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Zingaretti".


IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL-REGISTRO UFFICIALE 0013760 T 03-07-2016 9 40-40

- Art. 19 Disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistico-ambientale
- Art. 20 Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo
- Art. 21 Disposizioni in materia di beni immobili regionali
- Art. 22 Disposizioni in materia urbanistica
- Art. 23 Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" e successive modifiche
- Art. 24 Disposizioni in materia di tassa automobilistica
- Art. 25 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato
- Art. 27 Abrogazioni e modifiche
- Art. 28 Entrata in vigore



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive set of letters.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO I

(Disposizioni in materia di trasparenza, organizzazione e semplificazione amministrativa)

Art. 1

(Disposizioni per la trasparenza)

1. Ferme restando le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), non può essere nominato o designato dalla Regione quale amministratore di ente pubblico dipendente, anche economico, di società controllata o partecipata e di organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

2. I soggetti designati o nominati dalla Regione quali componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti, sindaci unici e revisori dei conti unici di società controllata o partecipata dalla regione, di ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, di azienda o ente del servizio sanitario regionale e di organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione non possono svolgere l'incarico per un intero mandato per più di due volte, anche non consecutive, nella stessa società controllata o partecipata dalla Regione, ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, azienda o ente del servizio sanitario regionale ed organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione.

3. Gli incarichi di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione, da effettuarsi entro quindici giorni dall'avviso della stessa, comporta la decadenza dell'incarico ricoperto.

4. All'atto della nomina o designazione, il soggetto interessato dichiara di non rientrare nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2.

5. Il comma 20 dell'articolo 2, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) è sostituito dal seguente: "20. Gli enti strumentali della Regione di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 118/2011 posso contrarre anticipazioni di cassa unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione."

6. Il comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 "art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) è sostituito dal seguente: "1. Le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla vigente legislazione regionale sono presentate sulla base di appositi bandi, adottati, previa verifica della disponibilità delle risorse regionali, entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario."

7. Sono abrogate le disposizioni di legge regionale che prevedono modalità e termini per l'erogazione di benefici e provvidenze in via ordinaria diversi da quelli previsti dall'articolo 93 della l.r. 6/1999, come modificato dalla presente legge. Le domande di ammissione ai benefici ed alle provvidenze presentate alla data di entrata in vigore della presente legge con riferimento all'esercizio finanziario 2017 decadono.

8. All'articolo 1, comma 23, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio), il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel caso in cui da tale sospensione possa derivare un documento per le attività delle I.P.A.B., le alienazioni potranno essere effettuate, fermo restando quanto disposto dalla normativa in materia di dismissione del patrimonio pubblico, previa autorizzazione della Direzione regionale competente in materia di rapporti con le I.P.A.B..
Nel fine, l'IPAB presenta una proposta di alienazione, corredata da perizia di stima sul valore di mercato e



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

da una relazione che indichi le ragioni del nocumento derivante dalla mancata alienazione nonché le finalità di pubblica utilità ad essa sottese e i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi. Sulla richiesta di autorizzazione la Direzione regionale competente in materia di rapporti con le I.P.A.B. si pronuncia entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.

9. Alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, nell'ambito del territorio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al titolo della legge, dopo le parole: "di sicurezza" sono inserite le seguenti: "la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e dopo la parola: "regionale" è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Istituzione della giornata regionale contro le mafie.";
- b) all'articolo 1, dopo la parola: "territorio" sono inserite le seguenti: "della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" e dopo le parole: "in ambito regionale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e a contrastare la diffusione dei fenomeni criminali di tipo mafioso";
- c) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1 bis

(Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie)

1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.»;

- d) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti: "c bis) promozione, nelle scuole, di iniziative finalizzate all'educazione alla legalità;
c ter) formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.";
- e) all'articolo 3, comma 1:
 - 1) alla lettera a), le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e c bis)";
 - 2) alla lettera b), le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c) e c bis)";
- f) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

(Formazione professionale)

1. La Regione, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo alla formazione congiunta dei docenti, degli operatori degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.";

- g) all'articolo 5, le parole: «sentita la commissione consiliare speciale "Sicurezza, contrasto all'usura, integrazione sociale e lotta alla criminalità"» sono sostituite dalle seguenti: "sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose";
- h) all'articolo 8:
 - 1) al comma 1, dopo la parola: "sicurezza", ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: "e la legalità";
 - 2) al comma 1 bis, le parole: «dalla commissione speciale "Sicurezza, contrasto all'usura, integrazione sociale e lotta alla criminalità"», sono sostituite dalle seguenti: "dalle commissioni consiliari permanenti e speciali competenti in materia di sicurezza, lotta alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose" e le parole da: «del presidente della "Commissione consiliare speciale sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità"» sono sostituite dalle seguenti: "dei presidenti delle commissioni di cui al primo periodo";



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

- 3) al comma 4 ter, dopo le parole: "in materia di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "e legalità";
4) il comma 5 è abrogato;
i) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

**"Art. 8 bis
(Clausola valutativa)**

1. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.
 2. A tal fine, annualmente l'Osservatorio presenta alla commissione consiliare competente una relazione dettagliata sull'attività svolta con particolare riferimento agli interventi contributivi realizzati e alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate.
 3. La mancata presentazione della relazione comporta la decadenza del presidente dell'Osservatorio."
10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9 si provvede mediante l'incremento delle risorse iscritte nel programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", per un importo pari ad euro 100.000,00, per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, e la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti."
11. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9 possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Zingaretti".

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 2

(Disposizioni in materia di Collegio dei revisori dei conti della Regione)

1. Alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione. Il collegio svolge, altresì, i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). L'ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.”;
- b) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

“Art. 33

(Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale, maggiorata del 20 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri di legge.

2. Ai componenti ed al Presidente del Collegio è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 95.000,00 per l'anno 2016 ed euro 110.000,00 a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte, per euro 80.000,00 a valere sulle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito delle medesime annualità, nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per euro 15.000,00, per l'anno 2016 ed euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2017 e 2018, mediante la corrispondente riduzione, a valere sul triennio 2016-2018, delle risorse di cui al fondo speciale di parte corrente, iscritto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti, che confluiscono nel predetto programma 01 della missione 01”.

- c) il comma 3 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente: “3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 4/2013, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti di cui al decreto del Presidente della Regione del 25 marzo 2016, n. T00052. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'incremento dell'importo pari ad euro 20.000,00, per l'annualità 2016, del programma 01 della missione 01, derivanti dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.

3. Il collegio dei revisori dei conti della Regione in carica alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo prosegue il suo mandato fino al compimento del quinquennio dall'entrata nell'esercizio delle sue funzioni.



IL PRESIDENTE
Nicola Pingaretti

Art. 3

(Disposizioni per la semplificazione amministrativa)

1. L'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72 (Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 6

La Regione, in armonia con la direttiva 2013/37/EU (Liberare i dati della pubblica amministrazione per renderli riusabili e per favorire l'interoperabilità fra PA), con il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102 (Attuazione della direttiva 2013/37/EU che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico) e con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), consente l'accesso aperto e gratuito ai dati territoriali ed ai servizi cartografici regionali.

La cartografia regionale, di base e tematica, nonché i prodotti ad essa collegabili sono rilasciati in formato aperto, nel rispetto della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse) e successive modificazioni.

I dati sono resi disponibili, liberamente consultabili e riutilizzabili, sul portale dei dati aperti e sul portale del sistema informativo territoriale della Regione Lazio.

Le modalità di riutilizzo di tali dati sono disciplinate dalle relative licenze d'uso."

2. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 7 quater 1 (Gestione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino), è sostituito dal seguente: "1. La Regione provvede alla gestione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento regionale di cui all'articolo 7 quater.";

b) al comma 1 bis dell'articolo 7 sexies (Disposizione finanziaria) dopo le parole: "350 mila euro." è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2016, agli oneri derivanti dall'articolo 7 quater 1, valutati in euro 400 mila, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul triennio 2016-2018, nel programma 06 "Ufficio tecnico" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".».

3. Alla l.r. 8/2010, dopo il comma 2 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, adottata sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, anche qualora il pagamento sia a valere sui fondi regionali connessi a iniziative la cui gestione è affidata dalla Regione a soggetti esterni controllati dall'amministrazione regionale."

4. La centrale acquisti regionale di cui all'articolo 498-ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) opera ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007") e stipula convenzioni quadro in favore delle amministrazioni, enti e società *in house* regionali, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche e universitarie aventi sede sul territorio regionale.

5. In attuazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche, la Giunta regionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare, provvede ad adeguare, modificando e



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

sostituendo, la disciplina regolamentare in materia di apprendistato nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.

6. La deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 (Disposizioni in materia di formazione nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere) continua ad avere efficacia fino alla adozione dei relativi provvedimenti attuativi previsti dal regolamento di cui al comma 5.

7. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5, rimane in vigore il regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 4 (Regolamento dei profili formativi dell'apprendistato) in quanto compatibile con la presente legge.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 "Norme in materia di polizia locale")

1. Alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 11, comma 3, le parole "la Scuola di polizia locale di cui all'articolo 16" sono sostituite dalle parole "Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo";
- b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Formazione della polizia locale)

1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale.
 2. Alle funzioni di cui al comma 1 la Regione provvede tramite l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, anche in convenzione con altri enti.
 3. Presso l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo è istituito un Comitato didattico-scientifico che provvede all'elaborazione dei programmi relativi all'attività formativa e di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti di polizia locale, tenendo conto anche dei risultati dell'attività dell'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza di cui all'articolo 8 della l.r. 15/2001. I programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico-consulivo per la polizia locale di cui all'articolo 6.
 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:
 - a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle attività di formazione da parte l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, nonché per la costituzione del Comitato didattico scientifico;
 - b) la durata e le caratteristiche dei corsi, con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché le materie oggetto delle prove finali;
 - c) le modalità e i criteri per la costituzione e la gestione dell'albo dei docenti.
 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'importo pari ad euro 50.000,00, per ciascuna delle annualità 2017 e 2018, del programma 01 "Polizia locale e amministrativa" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza" e la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti.";
- c) l'articolo 18 è soppresso.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 5
(Programmazione negoziata regionale)

1. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

"Art. 23-bis
(Altri strumenti della programmazione negoziata)

1. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, della Regione Lazio e degli enti locali possono essere regolati sulla base dei seguenti ulteriori strumenti della programmazione negoziata regionale:

- a) l'Accordo quadro di Sviluppo Territoriale;
- b) il Programma Integrato di Sviluppo Locale;
- c) il Contratto di Recupero Produttivo.

2. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata.

3. Per l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti, mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio della Regione.

4. La Giunta regionale informa annualmente la competente commissione consiliare sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 1 e dell'articolo 23, comma 2, e trasmette apposito elenco concernente gli studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata finanziati ai sensi del presente articolo.

Art. 23-ter

(Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale – Programma Integrato di Sviluppo Locale – Contratto di Recupero Produttivo)


1. L'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) è finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali, mediante:

- a) il coordinamento dell'azione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti;
- b) il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse pubbliche;
- c) l'impulso agli investimenti pubblici e privati.

2. L'accordo di cui al comma 1, stipulato dalla Regione con le province, la città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e i Comuni nonché con le aziende del sistema sanitario regionale o altri soggetti pubblici o privati, anche su specifici temi, contiene, in particolare:

- a) l'individuazione di obiettivi di sviluppo;
- b) l'individuazione di settori e ambiti di intervento per i quali è necessaria un'azione congiunta di più soggetti;
- c) le attività e gli interventi da realizzare;
- d) la ricognizione programmatica delle risorse attivabili;
- e) i tempi di attuazione;
- f) gli strumenti attuativi;
- g) le modalità per il monitoraggio e l'aggiornamento dell'accordo;
- h) le modalità di adesione di eventuali soggetti privati.

3. Il Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e organismi del terzo settore, che concordano uno o



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti, 1

C.R.L. REGISTRO EFFETTIVITÀ MONITORAGGIO

più obiettivi di sviluppo locale di una determinata area omogenea, in coerenza con la programmazione regionale.

4. Il Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL), proposto alla Regione da province, città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, i comuni, anche in forma associata e camere di commercio, concerne l'attuazione di un programma di azioni ed interventi sulla base di obiettivi condivisi di sviluppo. Sulla base della ricognizione dei fabbisogni relativi alla finalità unitaria prescelta, definisce, in particolare:

- a) gli obiettivi di sviluppo e le linee di intervento;
- b) l'insieme di azioni, anche intersettoriali, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati;
- c) il piano finanziario;
- d) i tempi di realizzazione;
- e) il soggetto responsabile della gestione del programma;
- f) le modalità di gestione, controllo e sorveglianza;
- g) il soggetto responsabile per la realizzazione del programma e gli strumenti di monitoraggio della fase realizzativa del programma.

5. Il Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL), approvato con atto della Giunta regionale, determina il quadro finanziario pluriennale delle risorse ad esso attribuite per ogni esercizio. Gli interventi inseriti nel programma devono essere coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica approvati o adottati da Regione ed enti locali interessati.

6. Il Contratto di Recupero Produttivo è l'accordo tra Regione, autonomie locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale, in relazione al numero dei lavoratori coinvolti. Il contratto di recupero produttivo può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, e può essere attivato:

- a) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di unità produttive;
- b) per la realizzazione di progetti di investimento che generino una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale.

7. Il Contratto di Recupero Produttivo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Con l'approvazione del contratto di recupero produttivo si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti."



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CAPO II

(Disposizioni in materia di politiche sociali)

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le R.S.A. e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento-regime residenziale e semiresidenziale)

1. All'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 87 e 88 sono sostituiti dai seguenti: "87. La quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell'assistito è corrisposta dal Comune ovvero compartecipata, in misura integrale o parziale, dall'utente nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE fissate, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, con deliberazione di Giunta regionale. La partecipazione del Comune è graduata proporzionalmente fino al raggiungimento della fascia di reddito ai fini ISEE di 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell'utente.

88. La Regione concorre agli oneri a carico dei Comuni ai sensi del comma 87 in misura pari al 40 per cento della quota di compartecipazione comunale.";

b) dopo il comma 88 sono inseriti i seguenti: "88-bis. Le disposizioni di cui ai commi 87 e 88 si applicano anche in riferimento alla quota sociale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche.

88-ter. I Comuni accedono alla compartecipazione regionale sulla base di un modello adottato con deliberazione della Giunta regionale, che disciplini modalità e tempi entro i quali i Comuni, compiuti gli accertamenti in merito alle dichiarazioni reddituali, certificano alla Regione, anche in forma telematica, le spese inerenti la compartecipazione comunale alla quota sociale, necessari all'erogazione del contributo regionale in favore dei comuni in acconto entro il 31 marzo di ogni anno salvo il relativo conguaglio da effettuare in sede di rendicontazione.

88-quater. I Comuni, per il pagamento degli oneri relativi al concorso alla quota sociale delle prestazioni assistenziali di rilevanza sociale di propria competenza, relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015, possono utilizzare, previa autorizzazione delle strutture regionali competenti, le disponibilità residue di risorse trasferite dalla Regione e afferenti alle politiche sociali, fatta esclusione per le risorse provenienti da fondi statali e per le risorse destinate a misure specifiche dei piani di zona di cui all'articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.".

2. Le deliberazioni di giunta regionale di cui all'articolo 2, commi 87 e 88-ter, della l.r. 7/2014, come modificata dal presente articolo, sono adottate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 89, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, nell'ambito delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" che, per l'anno 2016, ammontano ad euro 32.800.000,00, di cui euro 2.800.000,00 relative al contributo regionale per le prestazioni socioriabilitative psichiatriche. A decorrere dall'anno 2017 si provvede nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 7
(Disposizioni in materia di politiche sociali)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 "art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17") come modificato dalla presente legge, definisce con una o più deliberazioni i criteri e le modalità per l'assegnazione, la liquidazione e l'erogazione dei contributi di cui alle seguenti leggi:

- a) legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche;
- b) legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 (Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 11) e successive modifiche;
- c) legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio);
- d) legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio).

2. A decorrere dalla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 4, sono abrogati:

- a) gli articoli 22, 23, 24 e 25 della l.r. 59/1980;
- b) gli articoli 4 e 5 della l.r. 9/1987;
- c) l'articolo 9 della l.r. 29/1993;
- d) l'articolo 6 della l.r. 22/1999.

3. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di interventi di cui all'articolo 21 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati), la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, per l'esercizio finanziario 2016, i criteri e le modalità per l'assegnazione, la liquidazione e l'erogazione dei relativi contributi.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti


Capo III
(Disposizioni in materia di ambiente)

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali"
e alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e
l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSLAL")

1. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai monumenti naturali si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 28.";
- b) all'articolo 8:
 - 1) al comma 3, lettera g), le parole: "e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche" sono sostituite dalle seguenti: "e per i mezzi utilizzati dai conduttori per le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e per le altre attività rurali connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;"
 - 2) al comma 3, lettera q), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), purché non siano in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I cambi di destinazione d'uso sono consentiti solo per usi compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 3;"
 - 3) al comma 3, lettera q), dopo il numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente: "4 bis) interventi strutturali e attività di cui al comma 4, lettera d).";
 - 4) al comma 3, lettera r), le parole da: "manutenzione ordinaria" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.p.r. 380/2001, purché non siano in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I cambi di destinazione d'uso sono consentiti solo per usi compatibili con gli strumenti urbanistici comunali.";
 - 5) al comma 4, la lettera d): "d) le attività agricole, le attività connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e gli interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall'articolo 31, dalla l.r. 38/1999 e dall'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), nonché gli interventi di imboscamento e di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali, purché non siano in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2.";
- c) all'articolo 14:
 - 1) al comma 1, all'alea, la parola: "sci" è sostituita dalla seguente: "due";
 - 2) al comma 1, lettera a), le parole da: "Consiglio regionale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l'Assessore competente in materia di ambiente";
 - 3) al comma 1, lettera b), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sentite le organizzazioni professionali agricole ed associazioni ambientaliste più rappresentative a livello regionale";
 - 4) al comma 1, le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
 - 5) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «l bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può designare un componente del consiglio direttivo dell'ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dell'Appia Antica". In tal caso la comunità designa un solo componente.»;
 - 6) al comma 3, le parole: "rappresentanza istituzionale" sono sostituite dalle seguenti: "rappresentanza legale";



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

- 7) al comma 5, all'alinea, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità previste da norme statali,";
- 8) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo:";
- d) all'articolo 16:
- 1) al comma 1, dopo le parole: "superficie complessiva dell'area protetta" sono aggiunte le seguenti: "e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49% dell'intero organo collegiale";
 - 2) al comma 2, le parole: "due candidati" sono sostituite dalle seguenti: "un candidato";
 - 3) al comma 9, le parole: ", con voto consultivo," sono soppresse;
- c) all'articolo 24, comma 3, le parole: "con voto consultivo" sono soppresse;
- f) all'articolo 26, comma 1 bis, lettera a), le parole: "e 4)" sono sostituite dalle seguenti: ", 4) e 4 bis)";
- g) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera j) è aggiunta la seguente: "j-bis) le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 34, comma 1, in armonia con il programma operativo annuale di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale).";
- h) all'articolo 28, comma 1, le parole: "ed opere" sono sostituite dalle seguenti: ", opere ed attività";
- i) all'articolo 31:
- 1) al comma 1, all'alinea, le parole: "delle attività agro-silvo-pastorali" sono sostituite dalle seguenti: "del territorio agricolo" e le parole: "attività agricole" sono sostituite dalle seguenti: "imprese agricole";
 - 2) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) le attività agricole e quelle connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999,";
 - 3) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) la realizzazione, il mantenimento e il miglioramento delle rete stradale interpodereale, della rete di approvvigionamento idrico, di smaltimento reflui e dei parcheggi pertinenziali a servizio delle attività di cui alle lettere a) e b)";
 - 4) al comma 1, lettera d), le parole: "la possibilità di realizzare" sono soppresse;
 - 5) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Per favorire lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse e compatibili, i soggetti di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999 possono presentare il PUA, redatto secondo le modalità ivi previste.
- 2-ter. Il PUA è autorizzato previo nulla osta di cui all'articolo 28, con la partecipazione dell'ente di gestione alla conferenza dei servizi.
- 2-quater. L'unità aziendale minima inderogabile è fissata, ai fini della presente legge, in 3 ettari.
- 2-quinquies. Il PUA può comprendere una pluralità di aree non contigue, purché sia raggiunta una superficie complessiva non inferiore all'unità aziendale minima inderogabile.
- 2-sexies. Al fine del raggiungimento dell'unità aziendale minima non possono essere computate aree che, sia pur contigue, ricadano all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta, salvo che il PUA preveda la realizzazione e/o l'ampliamento dei manufatti esclusivamente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta.
- 2-septies. Nel caso il PUA comprenda un insieme di aree ricadenti sia all'interno che all'esterno dell'area naturale protetta, e che all'interno la superficie sia pari o superiore all'unità aziendale minima, è consentita la realizzazione e/o l'ampliamento dei manufatti all'interno del perimetro dell'area naturale protetta, computando gli indici esclusivamente in base alla superficie disponibile all'interno dell'area naturale protetta.";
- j) all'articolo 34, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'organismo di gestione è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni e può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi, entro i limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e in armonia con il programma operativo annuale di cui all'articolo 8 della l.r. 4/2015. Il regolamento di cui all'articolo 27 disciplina, in armonia con il programma operativo annuale di cui all'articolo 8 della l.r. 4/2015, le modalità per la



IL PRESIDENTE 16
Nicola Cingarelli

liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno.”;

- k) all'articolo 44, comma 13, lettera f), le parole: “e per le attività agro-silvo-pastorali” sono sostituite dalle seguenti: “e per i mezzi utilizzati dai conduttori per le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e per le altre attività rurali connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche”.

2. Sono da intendersi abrogate le norme regionali previgenti incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle suddette disposizioni entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato convoca le comunità degli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997, come modificato dalla presente legge, ed attiva le procedure per l'eventuale designazione di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della l.r. 29/1997, come introdotto dalla presente legge. Entro i successivi tre mesi il presidente della Giunta regionale nomina ed insedia i consigli direttivi ed i revisori unici.

4. Alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 4, comma 1, le parole da: “è nominato” a: “in materia” sono sostituite dalle seguenti: “o il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto” e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “o del consiglio di amministrazione”;
- b) dopo le parole: “amministratore unico”, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: “consiglio di amministrazione”;
- c) dopo le parole: “dall'amministratore unico”, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: “o dal consiglio di amministrazione”;
- d) dopo le parole: “dell'amministratore unico”, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: “o del consiglio di amministrazione”;
- e) dopo le parole: “all'amministratore unico”, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: “o al consiglio di amministrazione”;
- f) dopo le parole: “l'amministratore unico”, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: “o il consiglio di amministrazione”.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

ORIGINE: REGISTRO INFETTIOLOGICO

Art. 9

(Disposizioni concernenti la Riserva naturale del "Lago di Canterno")

1. In attuazione dei principi fissati dallo Stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, al fine del contenimento della spesa pubblica relativa agli enti che comunque ricevono contributi a carico della Regione e dell'articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), l'azienda speciale della Riserva naturale del Lago di Canterno è soppressa.

2. In considerazione del carattere di rilevante valore naturalistico e ambientale, meritevole di tutela ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette), le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno sono svolte dall'ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Simbruini istituito ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 29/1997.

3. All'articolo 44, della l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1-bis le parole "g) ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "e g)";
- b) al comma 7 le parole "e alla Provincia di Frosinone" sono sostituite dalle seguenti: «e all'ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini"».

4. Per le finalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina il commissario liquidatore, per un periodo massimo di sei mesi. L'indennità spettante al commissario è determinata all'atto della nomina, con oneri a carico del consorzio. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, qualora sia nominato commissario un dirigente regionale, l'indennità è corrisposta direttamente alla Regione e confluisce nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. Gli organi dell'azienda speciale di cui al comma 1 decadono dalla data di assunzione dell'incarico del commissario liquidatore.


5. Entro settantacinque giorni dalla data di assunzione dell'incarico, il commissario liquidatore trasmette alla Giunta regionale:

- a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
- b) l'elenco del personale in servizio, alla data del 31 maggio, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e quiescenza. Nell'elenco è altresì evidenziato se le assunzioni del personale siano avvenute nel rispetto della normativa e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste;
- c) il bilancio di apertura liquidazione.

6. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi del comma 5, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie che sono trasferite, in tutto o in parte, all'ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Simbruini.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede, a decorrere dalla data di adozione delle deliberazioni di cui al medesimo comma, mediante l'incremento pari ad euro 33.000,00 del programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" e la corrispondente riduzione, a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Dalla data della deliberazione di cui al comma 6, l'azienda speciale è estinta.



IL PRESIDENTE 18
Nicola Zingaretti

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18. Approvazione dei bilanci di previsione degli enti pubblici dipendenti)

1. Alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) al comma 20, lettera b), le parole: "trasferimenti correnti in conto capitale" sono sostituite dalle seguenti: "trasferimenti in conto capitale";

2) al comma 21, lettera b), le parole: "trasferimenti correnti in conto capitale" sono sostituite dalle seguenti: "trasferimenti in conto capitale";

3) al comma 22, dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:


"p-bis) Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini;

p-ter) Parco regionale Riviera di Ulisse;

p-quater) Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa;

p-quinques) Riserva Naturale del Monte Navegna e Monte Cervia.";

b) all'allegato contenente i "Bilanci degli enti dipendenti (articolo 1, comma 22, della legge di bilancio regionale 2016 -2018)" sono aggiunti gli schemi di cui all'Allegato A alla presente legge.



IL PRESIDENTE
Nicolò Zingaretti

CRIL - REGISTRO

Art. 11

(Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica)

1. La Regione provvede alla definizione dei comprensori di bonifica e al riordino dei Consorzi di Bonifica, in conformità ai criteri definiti nell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2008, di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. I Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro Romano", "Bonifica Reatina", "Maremma Etrusca", "Val di Paglia Superiore", "Agro Pontino", "Pratica di Mare", "Sud Pontino", "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora" sono estinti, alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui al comma 10, con la contestuale istituzione dei seguenti Consorzi di Bonifica:

- a) Consorzio di Bonifica "Lazio Nord", il quale succede a titolo universale ai consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano", "Maremma Etrusca", "Val di Paglia Superiore" e "Bonifica Reatina";
- b) Consorzio di Bonifica "Lazio Sud Ovest" il quale succede a titolo universale ai consorzi di bonifica "Agro Pontino", "Pratica di Mare" e "Sud Pontino";
- c) Consorzio di Bonifica "Lazio Sud Est", il quale succede a titolo universale ai consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora".

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina, con decreto:

- a) un Commissario straordinario e un sub commissario per i Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro Romano", "Bonifica Reatina", "Maremma Etrusca", "Val di Paglia Superiore";
- b) un Commissario straordinario e un sub commissario per i Consorzi di Bonifica "Agro Pontino", "Pratica di Mare", "Sud Pontino";
- c) un Commissario straordinario e un sub commissario per i Consorzi di Bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora".

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina, tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche:

- a) un revisore dei conti per i Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro Romano", "Bonifica Reatina", "Maremma Etrusca", "Val di Paglia Superiore";
- b) un revisore dei conti per i Consorzi di Bonifica "Agro Pontino", "Pratica di Mare", "Sud Pontino";
- c) un revisore dei conti per i Consorzi di Bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora".

5. I Commissari straordinari e i sub commissari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 e i revisori dei conti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, permangono nell'incarico fino all'insediamento degli organi dei Consorzi di Bonifica.

6. L'indennità spettante ai Commissari straordinari e ai sub commissari è determinata all'atto della nomina, con oneri a carico dei Consorzi. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, qualora sia nominato commissario o sub commissario un dirigente regionale, l'indennità è corrisposta direttamente alla Regione e confluisce nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza. Con la nomina dei Commissari straordinari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, decadono tutti gli Organi dei Consorzi di Bonifica e gli eventuali Commissari.

7. I Commissari straordinari, coadiuvati dai sub commissari:

- a) esercitano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dei Consorzi di Bonifica;



IL PRESIDENTE
Nicola Gignarelli

- b) predispongono e trasmettono alla Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla notifica del decreto di nomina, sentiti i revisori dei conti:
 - 1) una relazione contenente una ricognizione della situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale per ciascun Consorzio di Bonifica;
 - 2) un documento di sintesi sulla situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale dei Consorzi di Bonifica oggetto di fusione, che tenga conto della relazione di cui al numero 1;
 - 3) il progetto di fusione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, comprensivo del modello organizzativo che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione e funzionamento dell'Ente, deve assicurare, in particolare:
 - a) coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e delle politiche ambientali e di difesa del suolo della Regione;
 - b) razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche, riduzione del numero di direttori e delle posizioni dirigenziali, al fine di conseguire i risparmi di spesa;
- c) indicano le elezioni, ai sensi del comma 11, ai fini dell'insediamento degli organi dei Consorzi di Bonifica;
- d) predispongono, di concerto, uno Statuto tipo recante l'organizzazione, il funzionamento dei Consorzi e le modalità di svolgimento delle elezioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Le modifiche allo Statuto tipo deliberato dalla Giunta regionale, devono essere approvate dall'Assessore competente in materia di difesa del suolo;
- e) predispongono le linee guida per la redazione dei nuovi Piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuzione consortile;
- f) predispongono i Piani di organizzazione variabile (POV), recanti le strutture operative e l'organico dei Consorzi di Bonifica.

8. I revisori dei conti esprimono il parere di cui al comma 7, lettera b), entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta dei Commissari straordinari.

9. I documenti di cui al comma 7, lettera b), contengono:
- a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o proprietà;
 - b) un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
 - c) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, in cui subentrano i Consorzi di Bonifica.

10. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla trasmissione di quanto previsto al comma 7, lettera b), delibera, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio di concerto con l'Assessore competente in materia di difesa del suolo, l'approvazione dei progetti di fusione e assegna le risorse umane, strumentali e finanziarie dei Consorzi di Bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai Consorzi di Bonifica istituiti ai sensi del comma 2. La Giunta regionale delibera, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa del suolo, l'approvazione dello Statuto tipo di cui al comma 7, lettera d) entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dei Commissari straordinari.


11. I Commissari straordinari indicano, entro centoventi giorni dall'approvazione del progetto di fusione da parte della Giunta regionale, le elezioni degli organi dei Consorzi di Bonifica. Per la prima tornata elettorale si applicano i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo i contribuenti in sezioni. Le sezioni sono composte ripartendo i consorziati per fasce di contribuzione. I consiglieri dei Consorzi, in numero di tredici, sono rappresentativi delle quattro sezioni di contribuzione: tre agricole ed una extragricola. I seggi si assegnano in ragione dell'apporto della sezione alla contribuzione complessiva, tenendo conto della consistenza numerica dei contribuenti presso le sezioni. Un seggio è attribuito ai consorziati extragricoli.

12. Alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art.2

 **IL PRESIDENTE**
Nicola Zingaretti




(Comprensori e consorzi di bonifica)

1. L'intero territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso in tre comprensori (cartografia e descrizione dei perimetri consortili in allegato n.A), sulla base di unità idrografiche e idrauliche omogenee allo scopo di realizzare interventi organici di adeguata funzionalità:
 - a) Comprensorio "Lazio Nord", che corrisponde alla superficie di cui alla cartografia allegata n. A.1;
 - b) Comprensorio "Lazio Sud Ovest", che corrisponde alla superficie di cui alla cartografia allegata n. A.2;
 - c) Comprensorio "Lazio Sud Est", che corrisponde alla superficie di cui alla cartografia allegata n. A.3.
 2. Nei comprensori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono rispettivamente istituiti i seguenti Consorzi di Bonifica:
 - a) Consorzio di Bonifica "Lazio Nord";
 - b) Consorzio di Bonifica "Lazio Sud Ovest";
 - c) Consorzio di Bonifica "Lazio Sud Est".»;
- b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Modifica delle perimetrazioni dei comprensori)

1. Le modifiche alle perimetrazioni dei comprensori di cui alle cartografie allegate alla presente legge sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina per i consorzi interessati un commissario, il quale indice entro sei mesi le elezioni.";
- c) l'articolo 19 è abrogato;
 - d) all'articolo 20:
 - 1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "il presidente" sono aggiunte le seguenti: "e due vicepresidenti";
 - 2) al comma 2, le parole da: "del Consiglio regionale" fino a: "competenti" sono sostituite dalle seguenti: "della Giunta regionale";
 - e) all'articolo 22:
 - 1) al comma 1, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "tredici" e le parole da: "e da un membro" fino alla fine del comma sono soppresse;
 - 2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
 - f) all'articolo 23, comma 8, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "dodici";
 - g) l'articolo 24 è abrogato;
 - h) all'articolo 25:
 - 1) al comma 1, le parole: "il vice presidente" sono sostituite dalle seguenti: "i due vice presidenti";
 - 2) al comma 2, le parole: "dal vicepresidente" sono sostituite dalle seguenti: "dai due vice presidenti" e la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";
 - i) all'articolo 26, comma 3, le parole "dall'assemblea del consorzio previa designazione del Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente della Regione";
 - j) all'articolo 27, il comma 4 è sostituito dal seguente: "Lo statuto tipo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di difesa del suolo";
 - k) sono aggiunti, in fine, gli allegati A, A.1, A.2 e A.3 di cui all'allegato B alla presente legge.
13. Le modifiche di cui al comma 12, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), j) e k) entrano in vigore alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione di cui al comma 10.



IL PRESIDENTE 22
Nicola Zingaretti

CAPO IV

(Disposizioni per lo sviluppo e la competitività)

Art. 12

(Disposizioni a favore dei lavoratori dell'indotto, coinvolti nella crisi aziendale del gruppo Alitalia)

1. All'articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 relativo alle misure straordinarie in favore dei lavoratori dell'indotto, coinvolti nella crisi aziendale del gruppo Alitalia, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, dopo le parole: "dei lavoratori" è aggiunta la seguente: "e";
- b) al comma 1:
 - 1) le parole: "ed indotti, sostiene, anche" sono sostituite dalle seguenti: ", sostiene,";
 - 2) le parole: «denominato "Città del Volo"» sono soppresse;
 - 3) le parole da: "ed istituisce" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «mediante il fondo denominato "Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto del settore dell'aeromobile".»;
- c) al comma 2:
 - 1) le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione";
 - 2) le parole: "e di piccole e medie imprese", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "e di sviluppo economico e attività produttive";
 - 3) le parole: "di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "operative";
 - 4) le parole: "Sviluppo Lazio s.p.a. o sue collegate" sono sostituite dalle seguenti: "Lazio Innova s.p.a.";
 - 5) le parole: "specifici e le modalità di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "e i criteri specifici relativi all'attuazione";

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse, pari ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2016 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2017, iscritte a legislazione vigente nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale".



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President mentioned in the text below.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 13
(Istituzione Museo del Neorealismo)

1. La Regione, al fine di sostenere la crescita della cultura del cinema italiano ed, in particolare, del genere del Neorealismo; che ne costituisce tipica ed esclusiva espressione, istituisce il Museo del Neorealismo con sede a Fondi, presso l'ex convento di San Domenico, immobile appartenente al patrimonio indisponibile regionale.

2. Il Museo del Neorealismo è una struttura permanente, al servizio della società, che raccoglie, conserva, divulga e compie ricerche sul patrimonio documentario relativo al movimento del cinema italiano denominato Neorealismo, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Il Museo ha lo scopo di diffondere la cultura del Neorealismo anche attraverso corsi, seminari, realizzazione di prodotti multimediali ed altre iniziative di carattere culturale.

4. Per l'indirizzo e il coordinamento degli aspetti scientifici del Museo è istituito un apposito Comitato Scientifico, che opera a titolo gratuito, composto da rappresentanti degli enti pubblici operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo ed esponenti delle associazioni e fondazioni private maggiormente attive nella promozione del Neorealismo, nominati con decreto del Presidente della Regione.

5. La Giunta Regionale con propria deliberazione:

- a) individua i criteri e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato;
- b) stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le modalità di gestione del Museo, anche avvalendosi di enti regionali dipendenti o società regionali controllate;
- c) approva il regolamento per il funzionamento del Museo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:

- a) "Fondo per il sostegno della cultura del cinema italiano - Museo del Neorealismo - parte corrente", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 30.000,00 per l'anno 2016 ed euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";
- b) "Fondo per il sostegno della cultura del cinema italiano - Museo del Neorealismo - parte in conto capitale", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 70.000,00 per l'anno 2016 ed euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 14
(Locali, botteghe e attività storiche)

1. Sono considerati locali, botteghe e attività storiche:
 - a) i locali e le botteghe caratterizzati da valore storico-artistico e architettonico destinati ad attività commerciali ed artigianali e di pubblico esercizio svolte continuativamente e in modo documentabile da almeno 70 anni;
 - b) le botteghe d'arte nelle quali sono svolte, da almeno 50 anni, attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni di opere di elevato valore estetico comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione artistica regionale;
 - c) le attività commerciali, di somministrazione, artigianato o miste, compresi i cinema, i teatri, le librerie e le cartolerie dove, da almeno 50 anni, vengono svolte le stesse tipologie di attività;
2. La Regione promuove specifiche iniziative finalizzate alla salvaguardia e alla promozione dell'identità culturale, storica e socio economica delle attività di cui al comma 1, ivi inclusa l'individuazione di misure volte a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese titolari delle stesse attività.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, su proposta dell'assessore competente in materia di sviluppo economico, di concerto con l'assessore competente in materia di cultura, sentite le commissioni consiliari competenti, una deliberazione nella quale sono stabiliti:
 - a) i criteri e le modalità per l'individuazione ed il riconoscimento dei locali, delle botteghe e delle attività storiche;
 - b) i criteri e le modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 2.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse pari ad euro 2.000.000,00, iscritte a legislazione vigente, a valere sull'annualità 2016, nel programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", nonché mediante il concorso delle risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.





IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 15

(Disposizioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva –DURC nonché lavoratori autonomi titolari partite IVA)

1. All'articolo 57 della legge regionale 28 Dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 "art.11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25") sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica le parole: "l'accesso delle imprese ai finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "la concessione delle agevolazioni alle imprese";
 - b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Regione subordina la concessione alle imprese di agevolazioni previste dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale all'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore nonché al rispetto della normativa vigente in materia di regolarità contributiva, assicurativa e di diritto al lavoro dei disabili".
2. All'articolo 4 della legge regionale 18 Settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica le parole: "accedere ai finanziamenti" sono sostituite dalle seguenti: "la concessione delle agevolazioni";
 - b) al comma 1 l'alinea è sostituito dal seguente: "La concessione ai datori di lavoro, imprenditori e non, di agevolazioni previste dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 "art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25"), è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:"
 - c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "c) rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché di diritto al lavoro dei disabili;"
3. Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominate, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops.


IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nicola Zingaretti".

Art. 16
(Disposizioni in materia di commercio)

1. Alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) i teatri e i cinema per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizi, all'interno dei propri locali, nel limite massimo del 25 per cento della superficie disponibile e purché gli spazi ricavati, dove svolgere suddette attività commerciali, artigianali o di servizi, non superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato.";
- b) dopo il comma 2, dell'articolo 37 è inserito il seguente: "2-bis. All'interno dei mercati sulle aree, di cui al comma 5 dell'articolo 36, il comune può regolamentare, individuare, delimitare e concedere uno o più superfici comuni attrezzate, al fine di consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresa la loro somministrazione, ad eccezione del servizio assistito".




IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

C.R.I. - REGISTRO UFFICIALE DOCUMENTI

- 3) al comma 5, il secondo periodo è abrogato;
- 4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Il regolamento di cui al comma 5, in particolare, può prevedere strutture periferiche dell'Agenzia, nell'ambito degli uffici territoriali regionali ove istituiti, da individuare per aree territoriali omogenee.";
- 5) al comma 8, la lettera à) è sostituita dalla seguente: «a) le risorse finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio della Regione nell'ambito della missione 07 "Turismo";»;
- f) all'articolo 16, comma 1:
- 1) all'alinea, le parole: "c promuove" sono sostituite dalle seguenti: "e, a tal fine, individua le linee strategiche per rendere il proprio territorio una destinazione sempre più competitiva mediante lo strumento della programmazione turistica. La Regione nell'ambito della programmazione turistica provvede, in particolare, a:";
 - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) l'individuazione dei criteri per l'utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e del loro riparto per il migliore utilizzo delle stesse in termini di efficienza ed efficacia degli interventi;";
- g) all'articolo 17, comma 1:
- 1) alla lettera b), le parole da: "da perseguire" sino alla fine della lettera sono soppresse;
 - 2) la lettera g) è abrogata;
 - 3) la lettera l) è abrogata;
- h) all'articolo 18, comma 1, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre";
- i) all'articolo 19, comma 1, le parole: "sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo" sono soppresse;
- j) all'articolo 20, comma 2, le parole da: ", adottata" sino alla fine del comma sono soppresse;
- k) all'articolo 23, comma 4 bis, prima delle parole "Le caratteristiche e le tipologie" sono inserite le seguenti: "I requisiti territoriali e demografici di localizzazione,";
- l) all'articolo 34 il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 "art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25") sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, dopo le parole: "decentramento comunale" sono inserite le seguenti: ", ai municipi,";
 - b) al comma 3, dopo la parola: "decentramento" sono inserite le seguenti: ", ai municipi,";
 - c) al comma 5, le parole "sentita la commissione consiliare competente" sono soppresse.
3. Al fine di sostenere l'economia del turismo la Regione promuove le iniziative volte all'espansione del turismo nautico e rurale nel proprio territorio, riconosce e sostiene gli interventi degli imprenditori del settore turistico finalizzati a rafforzare l'offerta di servizi turistico-nautici, sportivi e agro-naturalistici del territorio regionale.
4. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 3, all'interno del territorio regionale possono essere istituite delle strutture turistico ricettive, denominate Marina Resort, come definite dall'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e successive modificazioni.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con deliberazione, la classificazione dei Marina Resort, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 32 del d.l. 133/2014.



IL PRESIDENTE
Nicola Cangaretti

Art. 18

(Disposizioni in materia di agriturismo e turismo rurale e di multifunzionalità delle aziende agricole)

1. Alla legge regionale 2 Novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

- 1) al comma 1, dopo le parole: "del territorio" è inserita la seguente: "rurale";
- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 bis. Il turismo rurale si esercita mediante le seguenti attività:
 - a) l'ospitalità intesa come ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 13/2007 e le strutture ed i servizi ad essi complementari;
 - b) la ristorazione intesa come somministrazione di pasti e bevande nonché la degustazione di prodotti agricoli;
 - c) l'attività per il tempo libero intesa come ogni attività ricreativa, culturale, didattica, sportiva nonché escursionistica e ippoturistica finalizzata alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.;
- 3) al comma 2, le parole: "L'attività ricettiva e la ristorazione sono svolte in immobili già esistenti," sono sostituite dalle seguenti: "Le attività di turismo rurale sono svolte nell'intero ambito regionale in immobili";
- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le attività di turismo rurale sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con una azienda agricola nelle modalità previste dalla l.r. 38/1999.";
- 5) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4 bis. Il turismo rurale si attua tramite la redazione di un piano di utilizzazione aziendale come definito dalla l.r. 38/1999.";

b) all'articolo 4, comma 1:

- 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 17 e la determinazione del coefficiente correttivo di cui all'articolo 14, comma 3,";
- 2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge,";
- 3) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i bis) la tenuta dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).";

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 18 e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 17,";

e) gli articoli 8 e 10 sono abrogati;

f) all'articolo 12, comma 1, le parole: "agli articoli 17 e 30" sono sostituiti dalle seguenti: "all'articolo 17";

g) all'articolo 13, comma 3, le parole: "alle Province" sono soppresse;

h) all'articolo 14:


1) al comma 2, le parole: "alla domanda presentata alla provincia per le finalità dell'articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di presentazione della SCIA di cui all'articolo 18";

2) al comma 3, la parola: "provincia" è sostituita dalla seguente: "Regionc";

i) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla rubrica, la parola: "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Presso la direzione regionale competente in materia di agriturismo e turismo rurale, di seguito direzione regionale competente, è istituito l'elenco dei



IL PRESIDENTE
Nicola Zengaretti

soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo. La direzione regionale cura l'iscrizione all'elenco e l'aggiornamento dei dati, effettua i controlli di cui all'articolo 19.";

- 3) i commi 2 e 3 sono abrogati;
- 4) l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'elenco e non possono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA di cui all'articolo 18, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che:";
- 5) il comma 5 è abrogato;
- j) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

(Segnalazione certificata di inizio di attività)

1. Le attività agrituristiche sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA allo sportello unico dell'attività agricola comunque denominato del comune o, in assenza dello stesso, all'ufficio tecnico comunale competente. Le variazioni di natura tecnica e/o amministrativa alle predette attività sono comunicate con le medesime modalità.

2. In sede di ricevimento della SCIA l'ufficio comunale competente procede, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche avvalendosi della Commissione PUA prevista all'articolo 57 della l.r. 38/1999, alla verifica della conformità delle attività oggetto della comunicazione alla normativa vigente, con particolare riferimento ai seguenti dati:

- a) possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto idoneo richiedente comprensivi della titolarità del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- b) possesso delle superfici e dei manufatti tramite proprietà o contratto di affitto redatto ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);
- c) sussistenza del rapporto di complementarietà tra l'attività agricola e quelle agrituristiche.

3. Gli uffici comunali competenti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica della SCIA, comunicano alla direzione regionale gli elementi necessari per effettuare l'iscrizione del soggetto abilitato nell'elenco di cui all'articolo 17 o l'aggiornamento dello stesso.

4. In caso di cessazione dell'attività, il soggetto abilitato ne dà comunicazione scritta all'ufficio comunale competente entro trenta giorni che provvede a trasmettere la comunicazione alla direzione regionale per la cancellazione dall'elenco.


5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, i soggetti iscritti o in corso di iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo presentano la SCIA secondo le modalità e i criteri di cui al presente articolo. La mancata presentazione della SCIA entro i termini previsti determina la cancellazione dall'elenco.";

- k) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Verifica permanenza requisiti e sanzioni)

1. La direzione regionale competente effettua controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di idoneità di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 17. A tal fine i soggetti iscritti presentano, ogni tre anni, una relazione tecnica per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità all'attività agriturbistica, nella quale si evidenzia la sussistenza dei requisiti di idoneità all'esercizio delle attività.



[Handwritten Signature]
IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

2. In caso di mancata presentazione, entro i termini previsti, della relazione di cui al comma 1, la direzione regionale competente provvede ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'eventuale provvedimento di cancellazione dall'elenco è notificato al soggetto interessato e comunicato al comune competente.”;

- l) all'articolo 21:
 - 1) al comma 3, lettera a), le parole da: “non abbia intrapreso” fino ad: “ovvero” sono soppresse;
 - 2) al comma 4, le parole: “provincia competente per territorio” è sostituita dalla seguente: “Regione” e la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
- m) all'articolo 23, comma 1, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
- n) l'articolo 26 è abrogato;
- o) all'articolo 27:
 - 1) al comma 2, le parole: “dichiarazione di inizio attività e dell'autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19” sono sostituite dalle seguenti: “SCIA di cui all'articolo 18”;
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Direzione regionale competente provvede all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie che sono applicate dai Comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”;
- p) l'articolo 28 è abrogato;
- q) all'articolo 29, il comma 1 è abrogato e al comma 2, le parole: “al comma 1, lettera a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 3”;
- r) l'articolo 30 è abrogato.

2. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 35, comma 1, dopo la lettera *u-quater*) è aggiunta la seguente: “*u-quinquies*) in materia di agriturismo:
 - 1) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo e la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo;
 - 2) la concessione dei contributi per l'esercizio di attività di agriturismo;
 - 3) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della normativa vigente;
 - 4) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo;
- b) le lettere f) e f bis) del comma 2 dell'articolo 36 sono abrogate;
- c) all'articolo 37, comma 1, lettera b), le parole: “la dichiarazione di inizio attività e le altre forme particolari di autorizzazione all'esercizio delle attività” sono sostituite dalle seguenti: “la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo”.

3. La Regione favorisce lo sviluppo dell'agricoltura e del mondo rurale promuovendo la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività anche al fine di sostenerne la modernizzazione e la qualità.


4. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), rientrano nelle attività multifunzionali, tra le altre, le attività di agricoltura sociale, comprese le fattorie didattiche e le attività di agriasilos e agrinidos, nonché le attività di pescaturismo e ittaturismo.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

5. Per le attività di cui ai commi 3 e 4 è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, l'elenco ufficiale dei soggetti che svolgono attività multifunzionali, suddiviso in sezioni distinte per tipologie di attività.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 5, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti nelle rispettive materie.



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "N. Zingaretti".

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 19

(Disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistico-ambientale)

1. La Regione provvede alla legittimazione delle occupazioni senza titolo o con titolo non valido dei terreni di proprietà collettiva appartenenti ai comuni, alle amministrazioni separate di beni di proprietà collettiva frazionali, alle università agrarie e alle associazioni agrarie, di seguito denominati enti gestori, ove ricorre congiuntamente, nel rispetto delle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno), quanto stabilito dal presente articolo.

2. Il procedimento amministrativo di legittimazione può avvenire, qualora gli enti titolari dei diritti civici siano in possesso di atti e documenti dai quali risulti l'appartenenza al patrimonio civico dei terreni di cui al comma 1:

- a) d'ufficio, nell'ambito delle operazioni di accertamento demaniale;
- b) su istanza dell'occupatore.

3. Costituiscono condizioni necessarie ai fini del rilascio del provvedimento di legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1:

- a) l'occupazione duri da oltre dieci anni;
- b) sul terreno siano state apportate migliorie agricole sostanziali e permanenti in ragione dell'estensione del fondo;
- c) la zona occupata non interrompa la continuità del demanio civico.

4. Costituiscono elementi ostativi al rilascio del provvedimento di legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1:

- a) la presenza di fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità o oggetto di abusivismo edilizio;
- b) la natura edificatoria dei suoli;
- c) elementi di interesse pubblico.

5. La Regione, in assenza delle condizioni previste dal presente articolo, adotta un provvedimento di reintegra demaniale dei terreni di cui al comma 1, accertando anche la misura dei frutti indebitamente percetti.

6. Le operazioni di verifica e di accertamento concernenti i terreni di proprietà collettiva sono svolte dai soggetti iscritti all'Albo Regionale istituito ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici), scelti secondo le procedure in essa indicate.

7. Alla legittimazione delle occupazioni dei terreni di cui al comma 1 provvede la Regione attraverso l'adozione, da parte del Direttore regionale competente in materia di usi civici, di apposita determinazione.

8. L'ente titolare dei diritti civici provvede, con spese a carico del privato, alla registrazione e trascrizione della determinazione dirigenziale, presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate.

9. Per le legittimazioni dei terreni di cui al comma 1, aventi natura agricola, la base di riferimento per la determinazione del valore dei suoli è quella fissata nei Valori agricoli medi (V.A.M.), in relazione alla coltura in atto, annualmente pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, distinti per regione agraria. Nel caso in cui il V.A.M. per la qualità colturale interessata non risulti determinato per la regione agraria nella quale è inserito il Comune ove sono ubicati i suoli, si ricorre, in via analogica, al valore indicato per la regione agraria le cui caratteristiche geo-agronomiche più si avvicinano a quelle della zona di appartenenza.

10. Il perito demaniale, in relazione alle caratteristiche che influenzano il valore del fondo, può aumentare o diminuire del 20 per cento il valore determinato al comma 9, sulla base di motivazioni tecniche adeguatamente descritte nella perizia demaniale contenente l'istanza di legittimazione.



IL PRESIDENTE
Nicola Angaretti 34

11. Il canone annuo di natura enfiteutica è aumentato di dieci annualità di interessi qualora l'occupatore non abbia corrisposto alcun canone all'ente gestore. Ai soggetti beneficiari del provvedimento di legittimazione che rivestano la qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, il canone di natura enfiteutica è ridotto del 30 per cento. Su richiesta dei beneficiari il canone può essere affrancato contestualmente all'adozione del provvedimento regionale.

12. In caso di affrancazione, i canoni imposti con i provvedimenti adottati dalla Regione sono affrancati dagli enti titolari dei diritti civici mediante capitalizzazione al saggio di interesse legale.


13. I corrispettivi derivanti dalle affrancazioni dei canoni di natura enfiteutica stabiliti con i provvedimenti di legittimazione sono impiegati, secondo il seguente ordine di priorità, per:

- a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva;
- b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva;
- c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;
- d) la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.
- e) il rimboschimento di aree degradate e oggetto di incendi boschivi.

14. I corrispettivi di cui al comma 13 sono versati, dagli enti interessati, presso uno specifico fondo fruttifero a specifica destinazione, della propria tesoreria. Per l'utilizzo e lo svincolo di dette somme l'ente titolare dei diritti civici è autorizzato dalla Regione, previa richiesta con deliberazione motivata da parte del competente organo dell'ente.

15. All'articolo 8 ter della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: "2 bis. Le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e regionale non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 4."

16. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 12 aprile 2007, n. 6 (Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico-ambientale e per il risanamento igienico-sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia), le disponibilità degli eventuali ribassi d'asta possono essere riprogrammate e destinate a nuove opere in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 - art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).



A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Zingaretti".

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 20

(Interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare agricolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta Regionale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, individua l'elenco dei terreni agricoli o a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, da locare con le modalità e le agevolazioni previste dall'articolo 66, commi 2 e 7, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale definisce altresì le modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) favorire, su istanza degli affittuari o loro aventi causa, il rinnovo, previo censimento, dei contratti di affitto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003), ivi compresi quelli rinnovati ai sensi della Delibera regionale n. 6796/1997 con l'applicazione di quanto previsto ai commi 2 e 3, del medesimo articolo 17. Al fine di favorire il consolidamento delle aziende agricole esistenti, la scadenza dei contratti, rinnovati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 5 della l.r. 29/2003, è fissata al 10 novembre 2037;
- b) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile attraverso le operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura);
- c) prevedere che, in caso di locazione, il relativo canone sia determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- d) assicurare che una quota minima del 55 per cento dei terreni non oggetto di rinnovo di cui alla lettera a) sia destinata alla locazione in favore di giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età ovvero che, individualmente o in forma associata, intendano costituire o avviare un'impresa e che si impegnino a regolarizzare l'iscrizione alla C.C.I.A.A. entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto e ad ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale nei successivi trentasei mesi.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 21

(Disposizioni in materia di beni immobili regionali)


1. La stipula dei contratti di locazione ad uso non abitativo di cui all'articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) ovvero il rilascio dei provvedimenti di concessione per uso non abitativo di cui all'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 "Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25") nei confronti degli occupanti senza titolo di beni immobili acquisiti al patrimonio regionale con legge statale o regionale sono subordinati alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi mediante la corresponsione di un indennizzo calcolato in base al canone ricognitorio determinato dalla Giunta regionale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 52 della l.r. 9/2005 e dell'articolo 20 della l.r. 4/2006, ferme restando acquisite al bilancio regionale le somme già corrisposte a qualsiasi titolo per importo superiore a quello determinato con i criteri previsti dal presente articolo.

2. Nella determinazione dei canoni di concessione o di locazione in misura ricognitoria, sono assicurati i principi di parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. A tal fine, la Giunta regionale adotta metodi di stima automatici del valore di mercato, basati su coefficienti di aggiornamento dei valori catastali, oppure desunti da rilevazioni di tipo statistico del mercato immobiliare da parte dell'Agenzia delle Entrate.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 concernenti il rilascio dei provvedimenti di concessione di cui all'articolo 20 della l.r. 4/2006 possono applicarsi, previa emanazione di apposite linee guida da parte della Regione, anche con riferimento ai beni immobili di proprietà delle ASL.

4. La disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche, si estende ai gli occupatori dei terreni già edificati appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche non gravati da vincoli di uso civico.

5. Anche in relazione al processo di fusione delle aziende sanitarie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, gli immobili appartenenti agli enti strumentali di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), alle società di cui all'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 118 del 2011, ed alle aziende ed istituti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che risultino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non utilizzati a fini sanitari, sono trasferiti in proprietà alla Regione. Il trasferimento decorre, agli effetti giuridici, dalla data di adozione della deliberazione di inserimento del bene nell'inventario dei beni immobili regionali; l'immissione della Regione nel possesso è effettuata con apposito verbale di consegna.



A handwritten signature in black ink, which appears to be "N. Zingaretti".

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 22
(Disposizioni in materia urbanistica)

1. All'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "all'attività agricola e/o alla relativa trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende stesse per almeno il 75 per cento, anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti, nonché la costruzione di piccoli ricoveri per attrezzi" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività agricole connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999";
- b) al comma 2, le parole: "con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti "nella l.r. 38/1999".

2. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

"Art. 54
(Trasformazioni urbanistiche in zona agricola)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29, 2 novembre 2006, n. 14 e 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni, nelle zone agricole è vietata:

- a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
- b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
- c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività:

- a) le attività agricole tradizionali quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'orticoltura e la silvicoltura, nonché le ulteriori attività connesse con l'attività agricola nel rispetto della vigente normativa di settore;
- b) le seguenti attività integrate e complementari all'attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola:
 - 1) ricettività e turismo rurale;
 - 2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole;
 - 3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole;
 - 4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative.
 - 5) accoglienza ed assistenza degli animali.

3. Le attività di cui alla lettera b) del comma 2, localizzate all'interno dell'azienda agricola, sono esercitate previa approvazione del Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) ai sensi dell'articolo 57 bis.;

- b) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Art. 55
(Edificazione in zona agricola)

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57 bis.

2. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici con destinazione residenziale per


IL PRESIDENTE³⁸
Nicola Zingaretti

motivi di adeguamento igienico sanitario.

3. Gli edifici di cui al comma 2 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione, devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al 15 per cento.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 8, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c., ai coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche, e agli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche ed integrazioni, e a condizione che l'azienda agricola sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolarità delle superfici e degli edifici aziendali in proprietà o in affitto ai sensi della vigente normativa di settore;
- b) possesso dei requisiti giuridico amministrativi e del fascicolo aziendale ai sensi della vigente normativa di settore.


5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300 metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera proprietà dell'azienda agricola. La realizzazione delle strutture adibite a scopo abitativo è consentita previa presentazione di un PUA su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadri. I parametri di cui al presente comma non possono essere in nessun caso derogati.

6. L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10.000 metri quadri. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30.000 metri quadri. L'azienda agricola, al fine del raggiungimento della superficie del lotto minimo, può essere costituita da più lotti anche non contigui, a condizione che almeno uno degli stessi abbia una superficie di almeno 10.000 metri quadri e purché ricadenti nel territorio dello stesso Comune ed aventi la medesima destinazione urbanistica.

7. Gli annessi agricoli, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, possono essere realizzati su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadri e non devono superare il rapporto di 0,004 metri quadrati per metro quadrato di terreno ed un'altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di 2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri, purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.

9. Rientrano negli annessi agricoli le strutture necessarie alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a), quali i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti nonché i locali a servizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e i locali a servizio degli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse di origine agricola. Rientrano altresì negli annessi agricoli le strutture necessarie per ospitare le attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), esercitate esclusivamente nel rapporto di connessione di cui all'articolo 57-bis.



IL PRESIDENTE
Nicola Ingaretti 39

10. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, gli interventi di nuova edificazione di cui ai commi 5, 7 e 8 sono realizzati detraendo dal dimensionamento derivante dall'applicazione dei rispettivi indici le superfici degli edifici esistenti.

11. La disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è estesa ai seguenti interventi: manutenzione del sistema viario aziendale esistente, realizzazione di piste tagliafuoco per la prevenzione degli incendi, applicazione delle tecniche utilizzate per l'impianto o l'espianto delle colture arboree.

12. Le strutture edilizie devono rispettare i caratteri e i materiali propri dell'edificazione rurale tipica dei luoghi.

13. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, è consentita la realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: approvvigionamento idrico, allaccio delle utenze, smaltimento dei reflui, viabilità di accesso e parcheggi pertinenziali realizzati con materiali compatibili con l'ambiente, applicando tecniche di ingegneria naturalistica.

14. Gli interventi di natura edilizia necessari allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, non sono oggetto di riferimento degli standard urbanistici ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).";

c) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

"Art. 57

(Piani di utilizzazione aziendale)

1. I coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della l. 7 marzo 2003, n. 38), possono presentare al comune un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA) per l'attuazione dei programmi di sviluppo delle aziende agricole.

2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per:

a) la demolizione e ricostruzione, anche con sagoma diversa, la delocalizzazione all'interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con il vincolo, in ogni caso, di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d'uso esistenti;


b) la deroga all'altezza degli annessi agricoli di cui all'articolo 55, comma 7, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche;

c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli di cui all'articolo 55, comma 7 e comunque nel rispetto dell'unità minima aziendale;

d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all'articolo 55, comma 7 e comunque nel rispetto delle dimensioni del lotto minimo, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a)

e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo.

3. Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, ovvero da un agrotecnico o un agrotecnico laureato, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali. Ulteriori elaborati tecnico-progettuali sono sottoscritti da tecnici professionisti debitamente abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali.



IL PRESIDENTE 40
Nicola Zingaretti

4. Il PUA contiene:

- a) la descrizione dello stato attuale dell'azienda agricola nelle sue componenti produttive, edilizie e infrastrutturali;
- b) la descrizione degli eventuali interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole con particolare riferimento alle linee di sviluppo dell'azienda;
- c) la descrizione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma di sviluppo aziendale;
- d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi e di quelli infrastrutturali previsti nonché di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

5. Il PUA è sottoposto al preventivo parere di una commissione, denominata "Commissione Agraria", nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari, ovvero agrotecnici o agrotecnici laureati indicati dalle organizzazioni professionali del settore agricolo. La Commissione Agraria dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l'ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria. La Commissione Agraria si esprime in merito:

- a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi;
- b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
- c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore;
- d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente;
- e) alla verifica delle caratteristiche dell'azienda agricola;
- f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse, alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell'azienda agricola e della proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell'azienda stessa;
- g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti.

6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) ed e), il PUA è approvato dalla struttura tecnica comunale competente. Per le ipotesi di cui al comma 2, lettera d), il PUA è approvato con deliberazione del consiglio comunale. I comuni nei propri strumenti urbanistici possono prevedere per la nuova edificazione di annessi agricoli da realizzare previa approvazione di un PUA indici fondiari fino ad un massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadro di terreno; in tal caso il relativo PUA è approvato dalla struttura tecnica comunale competente.

7. Il PUA è rilasciato dalla struttura tecnica comunale competente all'esito di una conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 241/90 e si realizza tramite atto d'obbligo o convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 76, stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di:

- a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
- b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2;
- c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni;
- d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo.


8. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 7, lettere b) e c), è trascritto a cura e a carico del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.";

d) dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

"Art. 57 bis

(PUA per le attività integrate e complementari)

1. Le attività integrate e complementari cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), possono essere introdotte e svolte all'interno dell'azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

aziendali previa approvazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57, comma 1, con le seguenti prescrizioni e integrazioni:

- a) il PUA è integrato con il programma di connessione e con la documentazione di cui al regolamento regionale di cui al comma 9;
- b) la Commissione Agraria di cui all'articolo 57, comma 5, verificato il prioritario recupero delle strutture esistenti, si esprime altresì in merito alla compatibilità con la destinazione agricola della zona degli interventi proposti, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e architettoniche nonché delle infrastrutture correlate;
- c) il PUA per lo svolgimento delle attività integrate e complementari è approvato dalla struttura tecnica comunale competente.

2. Le attività integrate e complementari cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), possono essere svolte anche da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 57, comma 1; in tal caso devono essere svolte in regime di connessione con l'attività agricola. Nell'ambito del regime di connessione gli imprenditori agricoli sono denominati "soggetti agricoli" e gli imprenditori non agricoli che esercitano le attività integrate e complementari sono denominati "soggetti connessi". Il regime di connessione è disciplinato dal regolamento regionale di cui al comma 9 e deve avere una durata non inferiore ai dodici anni.

3. La superficie di terreno destinata alle attività agricole non può essere in nessun caso inferiore al 90 per cento dell'intera superficie aziendale; la superficie di terreno destinata alle attività integrate e complementari di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), non può comunque essere maggiore di 30 ettari.

4. L'introduzione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), è consentita esclusivamente:

- a) nei manufatti esistenti, che possono essere a tal fine rifunzionalizzati, anche mediante la demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, nonché la delocalizzazione all'interno dell'azienda agricola;
- b) negli annessi agricoli di nuova edificazione nella misura massima del 50 per cento delle volumetrie assentite ai sensi dell'articolo 55, comma 7.


5. Gli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera d), successivamente all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11, non possono essere in nessun caso destinati all'introduzione e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b).

6. Gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), mantengono la destinazione d'uso rurale anche successivamente alla fine del regime di connessione.

7. La realizzazione di manufatti funzionali alle attività terapeutico - riabilitative di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), punto 4 è in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

8. A fini conoscitivi, promozionali e di controllo è istituito presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura l'"Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l'esercizio delle attività rurali integrate e complementari" nel quale sono registrati gli imprenditori e le attività coinvolte nel regime di connessione. I dati per l'iscrizione all'Elenco e per la registrazione delle eventuali variazioni al regime di connessione sono forniti dall'amministrazione comunale. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura effettua l'iscrizione all'Elenco dei soggetti coinvolti nel regime di connessione, esegue i controlli amministrativi sull'attuazione e lo svolgimento del regime di connessione e provvede all'accertamento e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni, proporzionate alla gravità della violazioni di cui al comma 9, sono determinate per un importo non inferiore a euro 200 e non superiore a euro 5.000 ed applicate dai Comuni nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), in qualità di autorità amministrativa competente ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono comminate per la violazione degli obblighi relativi a :



IL PRESIDENTE ⁴²
Nicola Zingaretti

- a) contenuti tecnici del regime di connessione;
- b) natura delle connessioni tra le attività;
- c) tempistica relativa ai termini di connessione;
- d) permanenza degli elementi del regime di connessione.

10. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, la Giunta Regionale approva un regolamento ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, finalizzato a stabilire:

- a) le modalità di introduzione, svolgimento e controllo delle attività integrate e complementari;
- b) le condizioni per la costituzione e per la permanenza del regime di connessione tra attività agricola e attività integrate e complementari, nonché le conseguenze del venir meno del regime di connessione;
- c) le modalità per la gestione dell'Elenco di cui al comma 8 e delle relative attività di controllo;
- d) le forme di tutela per l'amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge e dal regolamento;
- e) i casi in cui la decadenza del regime di connessione comporta che le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
- f) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 8, proporzionate alla gravità della violazioni di cui al comma 9.

11. Gli edifici realizzati o rifunzionalizzati ai fini dell'inserimento delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), in violazione dei commi 3, 4 e 5 sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della l.r. 15/2008.

12. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 9, si applica in quanto compatibile il reg. reg. 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).";

- c) all'articolo 58, comma 1, le parole: "e 57," sono sostituite dalle seguenti: "57, e 57 bis,".

3. Alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'illecito edilizio riguarda la realizzazione di modifiche, ampliamenti o di volumi accessori relativi ad un fabbricato esistente e dislocato in un area sottoposta a regime vincolistico per la tutela delle falde idriche, il proseguimento dell'istruttoria della domanda di condono edilizio è subordinata al parere positivo dell'ente preposto alla tutela del vincolo.";
- b) al comma 3 dell'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tal caso l'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria si perfeziona mediante il deposito al protocollo dell'ufficio comunale competente di una dichiarazione asseverata redatta da un tecnico abilitato che attesti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la regolarità della domanda e di tutti gli adempimenti conseguenti. Dell'avvenuta formazione del silenzio assenso è data notizia, come previsto dal comma 6 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, mediante l'affissione all'albo pretorio entro sessanta giorni."

4. Alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: "di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 133 del 2008) e successive modifiche";
- b) all'articolo 12, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:




IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

"6 bis. In assenza di un adeguamento, attraverso apposita variante generale, del piano regolatore per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 2, al fine del rispetto del limite e delle destinazioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), ogni singolo intervento di nuova costruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia dei manufatti esistenti, atto a consentire la localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive, di cui all'articolo 1 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, costituisce variante al piano regolatore stesso, da approvarsi da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di urbanistica.

6 ter. Ove gli interventi di cui al comma 6 bis attengano ad opere o programmi da definire nell'ambito di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fermo il rispetto del limite e delle destinazioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), la variante è approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di urbanistica, previa acquisizione del parere vincolante del consorzio in conferenza di servizi.";

5. L'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) è abrogato.

6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), le parole: "per i quali il" sono sostituite dalle seguenti "per i quali intervenga il rilascio del" e le parole: "sia stato rilasciato e allegato alla presentazione del progetto" sono sostituite dalle seguenti "entro il termine di cui all'articolo 6, comma 4".



A handwritten signature in black ink, appearing to be "N. Zingaretti".

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998 n. 30 "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale " e successive modifiche)

1. Alla legge regionale 16 luglio 1998 n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo la lettera d bis), è aggiunta la seguente: "d ter) commerciali.";

2) dopo il comma 5 bis, è aggiunto il seguente: "5 ter. Sono servizi di linea commerciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli svolti a totale rischio economico del soggetto richiedente l'autorizzazione stessa che non risultino integrati in unità di rete in relazione al livello di servizi minimi nel rispetto comunque del divieto di sovrapposizione o interferenza con i servizi di cui al comma 1, lettera a).";

b) all'articolo 6, comma 1, lettera n), dopo le parole: "gran turismo" sono aggiunte le seguenti: "e commerciali" e le parole: ", ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei servizi stessi," sono soppresse;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera i), dopo le parole: "gran turismo" sono aggiunte le seguenti: "e commerciali" e le parole: ", ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei servizi stessi," sono soppresse;

d) all'articolo 9, comma 1 è aggiunta la lettera g) è aggiunta la seguente: "g bis) adottare i regolamenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), nel rispetto dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.";

e) all'articolo 10, comma 2, lettera a), dopo le parole: "gran turismo" sono aggiunte le seguenti: "e commerciali" e le parole: ", ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei servizi stessi" sono soppresse.

2. Ai fini della classificazione dei servizi di cui all'articolo 4 della l.r. n. 30/1998, come modificato dal presente articolo, sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza stabilita dallo stesso provvedimento autorizzatorio.

3. In fase di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g bis), della l.r. 30/1998, come aggiunta dal presente articolo, è adottata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti


Art. 24

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. All'articolo 9, comma 2-bis, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 "art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25"), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In alternativa, i soggetti di cui al periodo precedente possono presentare la richiesta di sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica riportando, nella medesima richiesta, l'indicazione delle targhe e delle relative date di scadenza dei contratti di noleggio riferite al quadrimestre interessato. Le scadenze dei contratti indicate assumono valore di dichiarazione di rientro in possesso dei medesimi veicoli, ai fini della loro rivendita. In tali casi, la variazione della destinazione d'uso è effettuata all'atto di vendita del veicolo."

2. All'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11 (Disposizioni in materia di tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole: "esclusi quelli adibiti ad uso professionale" sono soppresse;
- b) al comma 4, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3" e la parola: "Automobilclub" è sostituita dalla seguente: "Automotoclub".



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'N' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingarelli

Art. 25


(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile")

1. Alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26 bis

(Misure finalizzate alla razionalizzazione del "Servizio NUE 112 – numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta")


1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in materia di istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative realizzate in ambito regionale, il "Servizio NUE 112 – numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta" di cui al protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2015 n. 334, è incardinato presso l'Agenzia, Area "112 N.U.E. - Numero Unico dell'Emergenza".
2. Per assicurare le predette attività, per il "Servizio NUE 112 – numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta" è definito un contingente di personale nel limite massimo di duecento unità, di cui non oltre cento unità provenienti dalle Aziende sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale in posizione di comando.
3. In sede di prima applicazione, tale contingente può essere coperto, oltre che con personale proveniente dai ruoli delle Aziende sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, anche con unità di personale proveniente dalla Regione nonché con personale proveniente dalla società LazioCrea S.p.A., nell'ambito del vigente contratto di servizio, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Il trattamento accessorio del personale in comando è corrisposto dalla Regione, mentre il trattamento economico fondamentale, soggetto a rimborso, è corrisposto dall'Amministrazione di provenienza.
5. Agli oneri relativi alle spese di personale di cui al comma 4, stimati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 ed euro 3.300.000,00 a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
 - a) per l'anno 2016, a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nel programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile";
 - b) per l'anno 2017, per euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 01 della missione 11 e per euro 2.200.000,00 mediante le risorse iscritte nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" che confluiscono nel predetto programma 01 della missione 11;
 - c) per l'anno 2018, mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 01 della missione 20 che confluiscono nel programma 01 della missione 11.
6. Al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo provvede l'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l'Assessore competente in materia, sentito l'Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l'Assessore competente in materia, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti 47

presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa cui al presente articolo.

7. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono fornite direttive sull'assetto organizzativo del "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta", nelle centrali uniche di risposta nelle città di Roma e di Frosinone, conformemente al disciplinare tecnico-operativo definito nell'ambito dei lavori della Commissione di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, nonché disposizioni transitorie di adeguamento delle attività in corso.».



A handwritten signature in black ink, which appears to be "Niccolò Zingaretti".

IL PRESIDENTE
Niccolò Zingaretti

Capo V
(Disposizioni finali)

Art. 26

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248/1 del 24 settembre 2015, e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248/9 del 24 settembre 2015, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. L'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 27
(Abrogazioni e modifiche)

1. Sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione) e successive modifiche, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nei casi di referendum per l'istituzione sul territorio della Regione di un nuovo Comune per distacco di una o più frazioni o borgate, il referendum non è valido qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.";
 - b) all'articolo 6, comma 1, della l.r. 88/1980:
 - 1) alla lettera a), le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole: "ed impegno di spesa" sono soppresse;
 - 2) alla lettera b), le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento".
 - c) all'articolo 21 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio), dopo il comma primo sono inseriti i seguenti: "Per i proventi di cui alla lettera c) del comma primo devono intendersi le risorse finanziarie derivanti dall'attività istituzionale, a titolo esemplificativo, di formazione, consulenza giuridica e amministrativa. Per i proventi di cui alla lettera d-bis) del comma primo devono intendersi le risorse finanziarie derivanti anche dall'attività commerciale di formazione, consulenza giuridica e amministrativa.";
 - d) all'articolo 7 della legge regionale del 7 giugno 1990, n. 71 (Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio):
 - 1) al comma 2, dopo le parole: "da cinque comuni," sono inserite le seguenti: "o altro soggetto giuridico ad esso sostituito, composto dall'aggregazione dei medesimi Comuni";
 - 2) al comma 2-bis, dopo le parole: "Il consorzio Teverina" sono inserite le seguenti: "o altro soggetto giuridico ad esso sostituito, composto dall'aggregazione dei medesimi Comuni";
 - e) all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), le parole: "provincia competente" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di caccia";
 - f) all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), le parole: "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore della Direzione regionale competente per materia";
 - g) alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 (Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale):
 - 1) all'articolo 17, comma 2, lettera d), le parole: "con l'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 18 e" sono soppresse;
 - 2) l'articolo 18 è abrogato;
 - h) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 41 (Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d'organo, dei trapiantati e dei donatori) è sostituito dal seguente: "1. A tutti i donatori d'organo, o parte di esso, per il trapianto da persone viventi è concesso l'esonero totale dalla partecipazione al costo limitatamente alle prestazioni connesse all'attività di donazione.";
 - i) all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 settembre 2003, n. 30 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "blue tongue"), le parole da: "all'articolo 2, comma 1" fino alle parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "alla presente legge";



IL PRESIDENTE 50
Nicotò Zingaretti

- j) alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati):
- 1) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato;
 - 2) all'articolo 2, comma 3, le parole: "o produttrici di mangimi" sono soppresse;
 - 3) all'articolo 2, comma 4, le parole: "ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3";
 - 4) all'articolo 13, comma 1, il primo periodo è abrogato;
- k) all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2014, n. 6 (Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della sicurezza domestica), le parole: "sicurezza nei luoghi di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "sanità pubblica e promozione della salute";
- l) all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio):
- 1) all'alinea, dopo la parola: "Costituzione," sono inserite le seguenti: "nei casi e";
 - 2) alla lettera f), dopo le parole "aiuto umanitario", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo)";
- m) all'articolo 2, comma 8, della legge regionale 16 Novembre 2015, n. 15 "Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie", dopo le parole: "legge 31 dicembre 2009, n. 196," sono inserite le seguenti: "e di quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- n) alla legge regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici):
- 1) all'articolo 2, comma 1, la parole da: "In caso di accordo" a: "verbale di conciliazione." sono soppresse;
 - 2) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "all'articolo 4, comma 1" sono aggiunte le seguenti: ", comprese tra 200 e 5000 euro e incrementabili in caso di reiterazione";
- o) all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo) le parole da: "della Giunta regionale" a: "commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "legislativo, adottato su proposta della Giunta regionale";
- p) all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 8/2016 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale), dopo le parole: "scienza della natura" sono inserite le seguenti: ", nonché in scienze e tecnologie agrarie e forestali - L. 25 e LM 73".
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni :
- a) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
 - b) l'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione);
 - c) legge regionale 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);
 - d) l'articolo 155 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006);
 - e) il comma 12 dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 "art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25");



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Art. 28
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

ALLEGATO A

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruni

Bilancio di Previsione per l'anno 2016

Deliberazione del n. 8 del 10/02/2016

Estratto riassuntivo



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

ENTRATE

TITOLO	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza		73.075,44		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza		43.901,75		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza		709.111,31		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza		709.111,31		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsioni di cassa				
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	53.833,65	previsione di competenza	443.169,22	440.000,00	440.000,00	440.000,00
			previsione di cassa	732.019,22	493.833,65		
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie		previsione di competenza	31.000,00	32.862,00	25.000,00	25.000,00
			previsione di cassa	41.485,00	32.862,00		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	985.748,99	previsione di competenza	1.535.330,93	985.748,99		
			previsione di cassa				
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie		previsione di competenza				
			previsione di cassa				
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti		previsione di competenza				
			previsione di cassa				
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		previsione di competenza	86.340,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			previsione di cassa	86.340,00	44.000,00		
90000			previsione di competenza	281.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
			previsione di cassa				

TITOLO	previsione di cassa	281.000,00	156.000,00		
TITOLO 9	previsione di cassa	281.000,00	156.000,00		
TOTALE TITOLI	previsione di competenza	841.509,22	672.862,00	665.000,00	665.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA DELL'ESERCIZIO	previsione di cassa	2.776.175,15	1.712.444,64		
TOTALE GENERALE DELL'USCITA DELL'ESERCIZIO	previsione di competenza	2.858.420,97	1.498.950,50	665.000,00	665.000,00
TOTALE GENERALE DELL'ESERCIZIO	previsione di cassa	2.776.175,15	1.712.444,64		

SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
Disavanzo di amministrazione						
TITOLO 1	Spese correnti	142.415,27	previsione di competenza di cui già impegnato	589.710,22	646.047,87	465.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di competenza	640.013,39	788.493,14	
		22.640,21	di cui già impegnato	1.598.142,97	652.902,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
TITOLO 2	Spese in conto capitale		previsione di competenza	2.451.786,01	675.542,84	
			di cui già impegnato			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie		previsione di competenza			
			di cui già impegnato			
TITOLO 4	Rimborso prestiti		previsione di competenza di cui già impegnato			

LAZIO REGIONE
 2

IL PRESIDENTE
 Nicola Dingaretti

Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse

Bilancio di Previsione per l'anno 2016

Deliberazione del n. 35 del 18/12/2015

Estratto riassuntivo

ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DENUNTIVATE PER ANNO 2015	PREVISIONI DENUNTIVATE PER ANNO 2016	PREVISIONI DENUNTIVATE PER ANNO 2017	PREVISIONI DENUNTIVATE PER ANNO 2015
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza		100.325,41		27.805,91
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza		151.968,37		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza		1.567.709,65		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza		1.567.709,65		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		previsioni di cassa		99.555,53		

TITOLO	TRASFERIMENTI CORRENTI	59.757,42	previsione di competenza	318.260,00	274.950,84	274.950,84	274.950,84
20000	2		previsione di cassa	542.965,20	334.708,26		
30000	3	22.800,00	previsione di competenza	34.200,00	18.688,38	21.800,00	21.800,00
			previsione di cassa	34.200,00	41.488,38		
40000	4	1.637.890,48	previsione di competenza	8.970,95			
			previsione di cassa	2.715.222,47	1.637.890,48		
50000	5		previsione di competenza				
			previsione di cassa				
60000	6		previsione di competenza				
			previsione di cassa				
70000	7		previsione di competenza				
			previsione di cassa				
90000			previsione di competenza	162.000,00	104.000,00	99.000,00	99.000,00




IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

TITOLO	previdenza di cassa	162.000,00	104.000,00			
TITOLO 9						
TOTALE TITOLI	1.720.447,90	523.430,95	397.639,22	395.750,84	395.750,84	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.720.447,90	3.451.387,67	2.118.087,12	423.556,75	423.556,75	

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
Disavanzo di amministrazione						
TITOLO 1	Spese correnti		449.032,49	437.088,02	324.556,75	324.556,75
			di cui già impegnato			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di competenza	526.515,20	437.088,02	
			di cui già impegnato	2.463.467,82	1.676.554,63	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di competenza	2.875.738,49	1.676.554,63	
			di cui già impegnato			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			previsione di competenza			
			di cui già impegnato			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
TITOLO 2	Spese in conto capitale					
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie					
TITOLO 4	Rimborsi prestiti					




			di cui fondo pluriennale vincolato						
			previsione di cassa						
			previsione di competenza						
			di cui già impegnato						
			di cui fondo pluriennale vincolato						
			previsione di cassa						
			previsione di competenza	162.000,00	104.000,00		99.000,00		99.000,00
			di cui già impegnato						
			di cui fondo pluriennale vincolato						
			previsione di cassa	162.000,00	104.000,00				
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro								

TOTALE TITOLI									
			previsione di competenza	3.074.500,31	2.217.642,65		423.556,75		423.556,75
			di cui già impegnato						
			di cui fondo pluriennale vincolato						
			previsione di cassa	3.564.253,69	2.217.642,65				

IL PRESIDENTE
Nicola Zingarelli

TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
			previsione di competenza	3.074.500,31	2.217.642,65		423.556,75		423.556,75
			di cui già impegnato						
			di cui fondo pluriennale vincolato						
			previsione di cassa	3.564.253,69	2.217.642,65				



Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere Farfa

Bilancio di Previsione per l'anno 2016

Deliberazione del Commissario Straordinario n.4 del 02/02/2016

Estratto riassuntivo



ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			197,04		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			717.115,04		
	di cui numero vincolato utilizzato anticipatamente			717.115,04		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016			294.498,37		
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	47.752,13	previsione di competenza	350.870,00	350.870,00	350.870,00
			previsione di cassa	638.615,78	398.622,13	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	5.388,78	previsione di competenza	8.100,00	8.100,00	8.100,00
			previsione di cassa	14.766,30	13.488,78	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	563.719,83	previsione di competenza	1.423.856,13	563.719,83	
			previsione di cassa			
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		previsione di competenza			
			previsione di cassa			
TITOLO 6	Accensione prestiti		previsione di competenza			
			previsione di cassa			
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituta tesoreria/cassiere		previsione di competenza	94.437,00	75.637,00	

IL PRESIDENTE
Nicola Angaretti

Ente Regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia

Bilancio di Previsione per l'anno 2016

Deliberazione del n. 8 del 3 marzo 2016

Estratto riassuntivo



ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE 2015	PREVISIONI 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	175.720,30	previsione di competenza	275.610,82	292.301,00	292.301,00	292.301,00
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie		previsione di competenza	536.631,62	468.021,30		
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	400.598,91	previsione di competenza	621.382,71	400.598,91		
50000	TITOLO 5 Entrate da cessione di attività finanziarie		previsione di competenza				
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti		previsione di competenza				
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere		previsione di competenza				
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		previsione di competenza	163.500,00	163.500,00	163.500,00	163.500,00
			previsione di cassa	163.500,00	163.500,00		

IL PRESIDENTE
Nicola Zingarelli

TOTALE TITOLI		576.319,21	previsione di competenza	439.110,82	455.801,00	455.801,00	455.801,00
			previsione di cassa	1.321.514,33	1.032.120,21		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		576.319,21	previsione di competenza	2.004.997,95	1.843.777,72	455.801,00	455.801,00
			previsione di cassa	1.321.514,33	2.062.698,66		

SPESE


Disavanzo di amministrazione							
TITOLO 1	Spese correnti	68.450,32	previsione di competenza	756.483,05	751.022,36	292.301,00	292.301,00
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluricennale vincolato				
			previsione di cassa	766.683,02	819.472,68		
TITOLO 2	Spese in conto capitale	25.044,70	previsione di competenza	991.410,10	929.255,36		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluricennale vincolato				
			previsione di competenza	1.193.481,51	954.300,06		
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluricennale vincolato				
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluricennale vincolato				
TITOLO 4	Rimborso prestiti		previsione di competenza				
			di cui già impegnato				
			di cui fondo pluricennale vincolato				

IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti




ALLEGATO B

"ALLEGATO A (LEGGE REGIONALE 4/1984)



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

LAZIO NORD (ex Tevere Agro Romano, ex Bonifica Reatina, ex Maremma Etrusca, ex Val di Paglia)

Il perimetro consortile segue i sottoscritti confini:

A NORD: A partire dal Mar Tirreno proseguendo lungo il confine regionale tra Lazio e Toscana, poi tra Lazio e Umbria e successivamente tra Lazio e Marche fino al comune di Accumuli dove si incontrano i confini tra Lazio, Marche e Abruzzo.

- ❖ Vengono inglobati parzialmente i territori dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani ed interamente il comune San Casciano, in Provincia di Siena, parzialmente i territori dei comuni di Castell'Azzara e Sorano, in provincia di Grosseto, attualmente compresi nel Consorzio di bonifica di Val di Paglia.
- ❖ Nove comuni della provincia di Viterbo ricadono nel Consorzio di bonifica Tevere Nera: Castiglione in Teverina totalmente ed i restanti otto comuni solo parzialmente: Orte, Bassano in Teverina, Bomarzo, Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Graffignano, Viterbo, Vitorchiano.

A SUD: A partire dal Mar Tirreno, confine comunale fra Roma e Pomezia, confine fra Roma e Ardea, confine fra Roma e Albano Laziale, confine fra Albano e Castel Gandolfo, confine fra Albano e Rocca di Papa, confine fra Ariccia e Rocca di Papa, confine fra Rocca di Papa e Nemi, confine fra Rocca di Papa e Velletri, confine fra i territori comunali di Rocca di Papa e Lariano, tra Rocca Priora e Ardena, da Rocca Priora attraversa i territori comunali di Palestrina, Castel S. Pietro Romano, Capranica Prenestina, Pisoniano, San Vito Romano, Bellegra e Roiate, proseguendo lungo il confine comunale fra Roiate e Arcinazzo Romano, fra Serrone e Arcinazzo Romano, fra Piglio e Arcinazzo Romano, fra Trevi nel Lazio e Piglio, fra Fiuggi e Trevi nel Lazio, fra Trevi nel Lazio e Guarcino, tra Filettino e Guarcino fino al limite regionale tra Lazio e Abruzzo.

AD EST: a partire dal confine comunale tra Filettino e Guarcino, proseguendo lungo il limite regionale tra Lazio e Abruzzo fino al comune di Accumuli dove si incontrano i confini tra Lazio, Marche e Abruzzo.

A OVEST: il fronte del comprensorio è tutto sul Mar Tirreno

LAZIO SUD-OVEST (ex Pratica di Mare, ex Agro Pontino, ex Sud Pontino)

Il perimetro consortile segue i sottoscritti confini:

A NORD: A partire dal Mare Tirreno, confine comunale fra Roma e Pomezia, confine fra Roma e Ardea, confine fra Roma e Albano, confine fra Albano e Castel Gandolfo, confine fra Albano e Rocca di Papa, confine fra Ariccia e Rocca di Papa, confine fra Rocca di Papa e Nemi, confine fra Rocca di Papa e Velletri, confine fra i territori comunali di Rocca di Papa e Lariano, confine fra Lariano e l'enclave di Rocca Priora fino al punto di confine fra Lariano, detta enclave e Ardena.

A SUD: A partire da Mar Tirreno segue il confine regionale tra Regione Lazio e Campania fino al confine comunale fra Sant'Andrea del Garigliano e Castelforte.

- ❖ I Comuni di Castelforte, SS. Cosma e Damiano e Minturno, in provincia di Latina, ricadono parzialmente nel Consorzio Aurunco di bonifica.

AD EST: confine fra Lariano e Ardena fino all'intersezione con il limite di bacino idrografico Liri Garigliano-BR3, detto limite verso sud-est attraversando i comuni di Ardena e Rocca Massima fino al territorio di Segni, confine comunale fra Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra Montelanico e Norma, confine fra Norma e Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e Bassiano, confine fra Carpineto Romano e Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccamare, confine fra Carpineto Romano e Maenza, confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Patrica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine fra Ceccano e Villa S. Stefano, confine fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro dei Volsci e Amaseno, confine fra Castro dei Volsci e Vallecorsa, confine fra Lenola e Castro dei Volsci, fra Lenola e Pastena, fra Lenola e Pico, fra



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Campodimele e Pico, fra Campodimele e Pontecorvo, fra Campodimele ed Esperia, fra Esperia e Itri, fra Esperia e Formia, fra Esperia e Spigno Saturnia, fra Esperia e Ausonia, fra Esperia e Castelnuovo Parano, fra Castelnuovo Parano e San Giorgio a Liri, fra Castelnuovo Parano e Vallemaio, fra Vallemaio e Coreno Ausonio, fra Vallemaio e Castelforte e fra Castelforte e Sant'Andrea del Garigliano.

A OVEST: il fronte del comprensorio è tutto sul Mar Tirreno.

LAZIO SUD-EST (ex Sud Anagni, ex Conca di Sora, ex Valle del Liri)

Il perimetro consortile segue i sottoscritti confini:

A NORD: a partire dal confine fra Guarcino e Filettino, confine fra Guarcino e Trevi nel Lazio, confine fra Fiuggi e Trevi nel Lazio, confine fra Trevi nel Lazio e Piglio, confine fra Piglio e Arcinazzo Romano, confine fra Serrone e Arcinazzo Romano, confine fra Roiate e Arcinazzo Romano, dal confine di Arcinazzo Romano attraversa i territori comunali di Roiate, Bellegra, Pisoniano, San Vito Romano, Capranica, Castel S. Pietro Romano, Palestrina fino ad arrivare all'intersezione con il limite idrografico Tevere-Liri-Garigliano, seguendo il confine fra Palestrina e Rocca Priora, fra Rocca Priora e Artena, confine Rocca di Papa e Artena, fino ad arrivare all'intersezione dei territori comunali fra l'enclave di Rocca Priora, Artena e Lariano.

A SUD: a partire dal confine fra i comuni di Sant'Andrea del Garigliano e Castelforte proseguendo lungo il limite regionale tra Lazio e Campania fino al comune di San Vittore nel Lazio dove si incontrano i confini delle regioni Lazio, Campania e Molise.


AD EST: dal comune di San Vittore nel Lazio dove si incontrano i confini delle regioni Lazio, Campania e Molise, proseguendo lungo il confine regionale tra Lazio e Molise e poi tra Lazio ed Abruzzo, fino al confine fra Guarcino e Filettino.

A OVEST: confine fra Lariano e Artena fino all'intersezione con il limite di bacino idrografico Liri Garigliano-BR3, detto limite verso sud-est attraversando i comuni di Artena e Rocca Massima fino al territorio di Segni, confine comunale fra Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra Montelanico e Norma, confine fra Norma e Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e Bassiano, confine fra Carpineto Romano e Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccapurga, confine fra Carpineto Romano e Maenza, confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Patrica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine fra Ceccano e Villa S. Stefano, confine fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro dei Volsci e Amaseno, confine fra Castro dei Volsci e Vallecorsa fino al punto di confine fra i territori comunali di Castro dei Volsci e Vallecorsa, fra Lenola e Castro dei Volsci, fra Lenola e Pastena, fra Lenola e Pico, fra Campodimele e Pico, fra Campodimele e Pontecorvo, fra Campodimele ed Esperia, fra Esperia e Itri, fra Esperia e Formia, fra Esperia e Spigno Saturnia, fra Esperia e Ausonia, fra Esperia e Castelnuovo Parano, fra Castelnuovo Parano e San Giorgio a Liri, fra Castelnuovo Parano e Vallemaio, fra Vallemaio e Coreno Ausonio, fra Vallemaio e Castelforte, fra Castelforte e Sant'Andrea del Garigliano.




IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A.1 - LAZIO NORD




IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

A.2 - LAZIO SUD-OVEST



IL PRESIDENTE
Nicola Ungaretti

A.3 - LAZIO SUD-EST



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

CRL - REGISTRO UFFICIALE: 0015240; I. 01=07-2016; M. 10: 10.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione

La presente proposta di legge regionale, in continuità con le leggi regionali 4/2013, 7/2014 e 15/2015, si propone l'obiettivo di proseguire il percorso intrapreso al fine di razionalizzare la spesa regionale, perseguire una maggiore trasparenza dell'ordinamento regionale e rafforzare la crescita e lo sviluppo del sistema economico regionale.

L'articolato è suddiviso in cinque capi dedicati alla trasparenza, organizzazione e semplificazione amministrativa, alle politiche sociali, all'ambiente, allo sviluppo e competitività ed, infine, alle disposizioni finali.

Nel primo capo, l'articolo 1, dedicato alla trasparenza, contiene, ai commi da 1 a 4, alcune disposizioni in materia di amministratori di enti e società, nonché di componenti degli organi di revisione. In particolare la ratio della proposta normativa di cui al comma 1 è quella di disincentivare le "cattive" gestioni degli enti, società ed organismi rientranti nella sfera di competenza della Regione e, conseguentemente, garantirne una gestione virtuosa, tenuto anche conto delle ripercussioni che i risultati economici dei predetti enti, società ed organismi pubblici di diritto privato hanno sul bilancio consolidato del "Gruppo Regione Lazio".

La ratio della disposizione di cui al comma 2 è rinvenibile nell'esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all'organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il comma 4 prevede che il soggetto interessato dichiarerà di non rientrare nelle sopramenzionate fattispecie.

La proposta normativa di cui al comma 3, inoltre, si pone il fine di evitare il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di incarichi caratterizzati da complessità e ampiezza in relazione alla natura, dimensioni, settore di attività, assetto organizzativo ed altre caratteristiche.

Il comma 5, dedicato alla regolazione delle richieste di anticipazioni di tesoreria o di cassa da parte degli enti strumentali della Regione, stabilisce, in ossequio all'intesa avvenuta in conferenza Stato-regione, in attuazione dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge n. 208/2015, un limite massimo certo in ordine a tali richieste e sostituisce la disposizione di cui all'articolo 2, comma 20, della l.r. 14 luglio 2014, n. 7, con la quale, si era reso necessario stabilire un limite massimo certo in ordine alle richieste di anticipazioni di tesoreria o di cassa degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, tenuto conto che l'ordinamento giuridico regionale, ivi comprese le leggi istitutive dei singoli enti, non recavano norme che disciplinassero tale fattispecie, eccetto che per l'ente Regione in senso stretto.

Con la modifica al comma 1 dell'art. 93 della l.r. 6/1999, proposte ai commi 6 e 7, si intende specificare che ogni erogazione di benefici e provvidenze previste dalla legislazione vigente è effettuata previa pubblicazione da parte della Regione di un bando, pubblicato solo previa verifica della effettiva disponibilità delle risorse nell'esercizio finanziario di riferimento, al fine di rendere maggiormente chiaro e trasparente per i cittadini l'iter di concessione e l'esatta quantificazione delle risorse presenti.

Con riferimento alle Istituzioni di assistenza e beneficenza il comma 8 intende modificare la disciplina vigente in materia di alienazione del patrimonio, precisando con maggiore dettaglio le modalità di autorizzazione degli atti di disposizione del patrimonio. In particolare si prevede la presentazione di una



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



proposta di alienazione corredata da una perizia di stima che indichi in modo puntuale i progetti di investimento per finalità assistenziali che si intendono finanziare attraverso i proventi ottenuti dalla vendita. Da ultimo, i commi da 9 a 11, di modifica della l.r. 15/2001 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, nell'ambito del territorio regionale), propongono l'istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e la promozione di iniziative formative in favore dei docenti, degli operatori degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che svolgono sul territorio attività di carattere sociale.

L'articolo 2, contenente alcune modifiche alle disposizioni concernenti il collegio dei revisori dei conti della Regione, intende ampliarne i compiti di controllo, nel rispetto delle modifiche intervenute al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. In conseguenza di tale aumento, si prevede un incremento dei compensi erogati mentre in un'ottica di trasparenza sono stabilite nel dettaglio le modalità di erogazione dei rimborsi spese e l'impossibilità di rinominare immediatamente i componenti.

Al fine di perseguire l'obiettivo della semplificazione, l'articolo 3 propone alcune disposizioni, prevedendo, al comma 1, l'accesso libero e gratuito ai dati territoriali e ai servizi cartografici regionali, resi disponibili sul portale dei dati aperti e del sistema informativo territoriale della Regione e, al comma 2, concernente le modalità di gestione delle fasce frangivento dell'Agro pontino di proprietà regionale, l'attribuzione alle strutture regionali di tale competenza, oggi esercitata dal corrispondente consorzio di bonifica, anche al fine di garantire un maggior controllo degli oneri connessi.

Sempre nell'ottica della semplificazione, il comma 3, in materia di compensazione di crediti e debiti nei confronti di un medesimo soggetto, intende estendere tale possibilità anche qualora le somme siano connesse a iniziative regionali attuate per il tramite di società o agenzie regionali a valere su fondi regionali. Le modalità di tale procedura saranno definite con delibera della Giunta.

Il comma 4, infine, punta a espandere il campo di azione della Direzione regionale centrale acquisti, permettendole di stipulare convenzioni quadro in favore delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale secondo quanto previsto dalla legge finanziaria statale per il 2007. Tale disposizione consentirà quindi alla Direzione regionale centrale acquisti di assolvere in maniera compiuta al suo ruolo di Soggetto Aggregatore per la Regione - ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 - operando in maniera più efficace sia in favore degli enti regionali e del servizio sanitario sia in favore degli enti locali del territorio regionale.

I commi da 5 a 7 sono da ultimo finalizzati ad adeguare la disciplina regolamentare in materia di apprendistato in seguito alla revisione, a livello nazionale, della disciplina dei contratti di lavoro a norma dell'art. 1, co. 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. *Jobs act*).

In ambito regionale l'art. 2, commi 115-118, della l.r. 7/2014 ha previsto la possibilità di regolamentare i profili formativi dell'apprendistato in attuazione degli art. 3, 4 e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato). Quest'ultimo è stato ora abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante la nuova disciplina della materia, adottato in base alla delega prevista dal *Jobs act*.

Alla luce di tale mutamento del contesto normativo di riferimento, la Regione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 43, 44 e 45 del citato d.lgs. 81/2015, intende adottare un nuovo regolamento, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente, al fine di adeguare, modificando e sostituendo, la disciplina regolamentare in materia di apprendistato.

Al fine di consentire la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso nonché la qualificazione e l'aggiornamento dei corsi e dei servizi di polizia locale presenti della Regione, l'articolo 4



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti



intende modificare la l.r. 1/2005, prevedendo a talc scopo, in luogo della costituzione di un nuovo soggetto, il ricorso all'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo.

L'articolo 5, attraverso la modifica della legge regionale 14/1999, intende ampliare e rafforzare gli strumenti della programmazione negoziale. A tal fine, si propone di adottare come "modalità ordinaria" la programmazione negoziale e, nel contempo, ampliarne gli strumenti inserendo:

- 1) l'Accordo quadro di Sviluppo Territoriale;
- 2) il Programma integrato di Sviluppo Locale;
- 3) il Contratto di Recupero Produttivo.

Tale modifica si rende necessaria anche in virtù dell'evoluzione del quadro normativo, che vede il riassetto di tutti i livelli amministrativi e la riallocazione delle funzioni degli enti di area vasta. La proposta intende inoltre cogliere l'opportunità di prevedere strumenti di programmazione flessibili, al fine di guidare in modo efficiente l'intero processo di programmazione territoriale verso l'Area Vasta.

I vantaggi attesi dal metodo della programmazione negoziale consistono, in primo luogo, nella possibilità di colmare "la distanza tra centro e periferia" e di leggere i bisogni collettivi nelle loro specificità locali.

In secondo luogo, la programmazione negoziale può rappresentare una soluzione per un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche disponibili, finalizzandone l'utilizzo verso obiettivi selezionati ed evitando la frammentazione ed i conflitti. Tali strumenti possono costituire un fattore di sviluppo locale, in quanto stimolano la responsabilizzazione e la capacità propositiva di tutti gli attori pubblici e privati operanti sul territorio.

Il Capo II della proposta, dedicato alle disposizioni in materia di politiche sociali, prevede all'articolo 6, alcune misure con riferimento alla compartecipazione comunale alla quota sociale per prestazioni rese dalle residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell'assistito, in modalità di mantenimento.

Si è inteso perseguire l'obiettivo di tutelare gli utenti in situazione economica disagiata e di garantire una compartecipazione dell'assistito graduale e proporzionata al reddito valutato sulla base dell'ISEE, come di recente modificato dalle disposizioni statali, fino al raggiungimento della fascia di reddito di 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale è interamente a carico dell'utente.

In ogni caso è stata prevista la compartecipazione regionale in misura pari al 40% della quota comunale.

L'articolo introduce operazioni di semplificazione amministrativa e contabile, prevedendo che i fondi regionali siano erogati sulla base di un accordo trilaterale che coinvolge Regione, Comune e struttura erogatrice, in virtù del quale sono fissati tempi e modi entro i quali il Comune certifica a Regione le spese inerenti la compartecipazione.

Le deliberazioni di giunta regionale che disciplinano nel dettaglio fasce reddituali e il modello contrattuale sono adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Con riferimento alle politiche sociali, l'articolo 7 prevede, ai commi 1 e 2, nell'ottica della semplificazione amministrativa e del rispetto dei nuovi principi in materia di contabilità pubblica, la disciplina attraverso una o più delibere di Giunta dei criteri e delle modalità per l'assegnazione, la liquidazione e l'erogazione dei contributi previsti dalla legislazione regionale per gli asili nido, le cooperative integrate, il volontariato e l'associazionismo.

Con riferimento alle politiche in favore degli immigrati, il comma 3 intende consentire la definizione da parte della Giunta regionale di criteri e modalità per l'attuazione degli interventi, in assenza del piano



IL PRESIDENTE
Nicola Zingarelli

tricennale previsto dalla legge regionale sull'immigrazione (l.r. 10/2008), che necessita del parere della Consulta regionale ancora non costituita.

Il Capo III contiene alcuni articoli dedicati alla materia ambientale. In particolare l'articolo 8 reca al comma 1 alcune disposizioni di modifica della legge regionale 29/1997, in particolare con le modifiche all'articolo 6 si chiarisce che anche per i Monumenti Naturali (MN) è previsto il rilascio del nullaosta di cui all'art. 28 della medesima legge per le aree naturali protette (AANNPP), al fine di consentire adeguata tutela dei valori ambientali, con riferimento alla compatibilità di interventi rispetto alle misure di salvaguardia. Con le modifiche dell'art. 8 si estende la possibilità di circolazione al di fuori delle strade anche per lo svolgimento delle altre attività rurali connesse e compatibili introdotte nella legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, ossia la vendita diretta, la promozione dei prodotti tipici, agriturismo, turismo rurale; attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative, specificando che è consentito solo ai conduttori delle attività. Sempre tra le modifiche all'art. 8 si propone una modifica concernente gli interventi edilizi consentiti nelle zone E - le aree agricole - dei Piani Regolatori generali dei Comuni, allineando le definizioni delle categorie edilizie utilizzate nella LR 29/97 con quelle del DPR 380/2001 adottate successivamente, fermo restando che non potranno essere consentiti interventi in contrasto con gli obiettivi di tutela di cui all'art. 2 della legge e comunque con i divieti previsti nel comma 2 dell'art. 27.

Le modifiche proposte consentiranno inoltre interventi volti alla riqualificazione del territorio agricolo, prevedendo la possibilità di ricostruire edifici crollati ed in stato di abbandono. Gli interventi andranno comunque sottoposti a nulla osta.

Le modifiche previste per il comma 4 lettera d) riguardano le attività connesse e compatibili dell'agricoltura, ossia la vendita diretta, la promozione dei prodotti tipici, agriturismo, turismo rurale; attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative (in coerenza con le modifiche proposte alla l.r. 38/1999). Inoltre si specifica che anche se i PUA possono prevedere deroghe alle misure di salvaguardia ed alle norme di piano, non possono essere autorizzati se compromettono - citando il comma 2 dell'art.27 - la "salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat" e se infrangono i divieti di cui all'art. 11 comma 3 della legge 394/1991, la legge nazionale sulle aree protette.

Le modifiche all'articolo 14 e 16 intervengono sulla *governance* degli enti parco regionali semplificando la composizione degli organi amministrativi ed in particolare:

- 1) il direttivo passa da sei a due componenti più il Presidente;
- 2) il Presidente viene nominato dal Presidente della Regione, sentito l'Assessore all'Ambiente;
- 3) la comunità del parco elegge due rappresentanti, sentite le organizzazioni agricole e le associazioni ambientaliste;
- 4) la possibilità di nomina di un rappresentante nel direttivo dell'ente parco regionale dell'Appia Antica da parte del ministero dei beni culturali;
- 5) attribuzione in capo al presidente degli atti di ordinaria amministrazione sino alla costituzione del consiglio direttivo;
- 6) limitazione al 49% della quota di partecipazione del singolo comune all'interno della comunità del parco.

Tali disposizioni consentiranno il superamento dell'attuale gestione commissariale di tali enti.

Le modifiche all'art. 27 specificano che, come previsto dall'art. 15 della legge 394/1991, nel regolamento dell'area protetta andranno indicate le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica, tenendo conto che con la recente l.r. 4/2005 è stato introdotto il piano operativo annuale, redatto dalla struttura competente in materia di agricoltura, in collaborazione con l'ambiente ed il



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

bilancio, che dovrà individuare i criteri e le modalità per la determinazione e concessione dei finanziamenti e per la quantificazione e liquidazione degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica.

Con le modifiche all'art. 28 si specifica che il nullaosta debba essere previsto anche per le attività che richiedono concessioni o autorizzazioni, alla luce della circostanza che anche questo genere di attività può comportare impatti significativi sull'ambiente.

All'art. 31 della l.r. 29/1997 si introducono modifiche alle attività agricole connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e si richiamano le definizioni edilizie del D.P.R. 380/2001, specificando che l'ente di gestione dell'area protetta è chiamato a partecipare alla conferenza dei servizi per l'autorizzazione del PUA. Si forniscono prescrizioni sull'applicazione dei PUA, ponendo dei limiti all'unità aziendale minima e stabilendo che qualora il PUA riguardi aree sia interne che esterne all'area protetta, l'edificazione andrà realizzata esternamente all'area protetta.

Le modifiche all'articolo 34 della l.r. 29/1997 sono finalizzate ad adeguare la legge alla normativa europea vigente, che stabilisce limiti agli indennizzi in regime di *de minimis* - perché non siano considerati come aiuti di stato - e per chiarire che con riferimento ai danni da fauna selvatica le aree protette sono tenute esclusivamente ad indennizzi - e non a risarcimenti - in quanto i danni non sono di responsabilità diretta dell'area protetta, come stabilito anche dalla disciplina statale vigente.

Dopo aver previsto al comma 2 l'abrogazione di disposizioni incompatibili con le modifiche di cui al comma 1 e la necessità di adeguamento degli ordinamenti degli enti interessati, il comma 3 dell'articolo 8 introduce alcune disposizioni transitorie finalizzate alla costituzione degli organi degli enti parco regionali alla luce delle modifiche alla l.r. 29/1997 e superare così l'attuale gestione commissariale.

L'articolo contiene altresì, al comma 4 alcune modifiche alla l.r. 2/1995 concernente l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL, al fine di introdurre la possibilità di nomina, in alternativa all'amministratore unico, del consiglio di amministrazione quale organo di gestione dell'ente.


L'articolo 9, similmente a quanto già avvenuto per la riserva naturale "Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico", prevede, con riferimento alla riserva naturale del Lago di Canterno, la soppressione dell'attuale azienda speciale provinciale e la gestione dell'area protetta considerata di interesse regionale da parte dell'ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini.

Con riferimento all'articolo 10 della proposta, oltre alla correzione di alcuni errori formali, si propone, in attuazione dell'articolo 57 della l.r. 25/2001, l'approvazione dei bilanci di previsione dell'esercizio finanziario 2016-2018 dei seguenti enti parco regionali, pervenuti oltre i termini previsti dalla citata normativa regionale e pertanto non approvati con l'ultima legge regionale di bilancio:

- a) Parco Naturale regionale dei Monti Simbruini;
- b) Parco regionale Riviera di Ulisse;
- c) Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa;
- d) Riserva Naturale del Monte Navegna e Monte Cervia.

Il Capo si conclude con l'articolo 11 con il quale la Regione procede al riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio e definisce i comprensori di bonifica, sulla base di unità idrografiche e idrauliche omogenee allo scopo di realizzare interventi organici di adeguata funzionalità.

Al comma 1, si specifica che tale riordino è svolto in conformità ai criteri definiti nell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2008, di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini



IL PRESIDENTE
Nicola Singaretti

previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Al comma 2, è previsto che i Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro Romano", "Bonifica Reatina", "Maremma Etrusca", "Val di Paglia Superiore", "Agro Pontino", "Pratica di Mare", "Sud Pontino", "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora" siano estinti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei progetti di fusione da parte della Giunta regionale, con la contestuale istituzione dei Consorzi di Bonifica:

- a) "Lazio Nord", che succede a titolo universale ai consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano", "Maremma Etrusca", "Val di Paglia Superiore" e "Bonifica Reatina";
- b) "Lazio Sud Ovest", che succede a titolo universale ai consorzi di bonifica "Agro Pontino", "Pratica di Mare" e "Sud Pontino";
- c) "Lazio Sud Est", che succede a titolo universale ai consorzi di bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora".

Al comma 3, è prevista la nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, di tre Commissari straordinari e sub commissari, mentre al comma 4 è prevista la nomina di tre revisori dei conti.

I Commissari straordinari, i sub commissari e i revisori dei conti unici permangono nell'incarico fino all'insediamento degli Organi dei Consorzi di Bonifica (comma 5).


Al comma 6, è previsto che con la nomina dei Commissari straordinari decadano tutti gli Organi dei Consorzi di Bonifica e gli eventuali Commissari.

I commi 7 e seguenti disciplinano i compiti dei Commissari straordinari i quali, coadiuvati dai sub commissari, oltre a garantire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione degli enti, dovranno predisporre – entro centottanta giorni dalla notifica del decreto di nomina – una relazione contenente una ricognizione della situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale per ciascun Consorzio di Bonifica, documento di sintesi sulla situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale dei Consorzi di Bonifica oggetto di fusione, il progetto di fusione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Tale progetto di fusione, deve essere comprensivo di un modello organizzativo che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione e funzionamento dell'Ente, assicuri sia la coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e delle politiche ambientali e di difesa del suolo della Regione, sia la razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche, riduzione del numero di direttori e delle posizioni dirigenziali, al fine di conseguire i risparmi di spesa.

I Commissari straordinari dovranno anche indire le elezioni consortili, predisporre – di concerto – uno Statuto tipo recante l'organizzazione, il funzionamento dei Consorzi e le modalità di svolgimento delle elezioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, predisporre le linee guida per la redazione dei nuovi Piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuzione consortile, nonché i Piani di organizzazione variabile (POV), recanti le strutture operative e l'organico dei Consorzi di Bonifica.

La Giunta è tenuta ad approvare sia i progetti di fusione elaborati dai Commissari straordinari, sentiti i revisori dei conti, sia lo Statuto tipo, entro trenta giorni dalla trasmissione dei rispettivi documenti da parte dei Commissari straordinari.

Il comma 11 fornisce le linee guida per lo svolgimento della prima tornata elettorale, da indire entro 120 giorni dall'approvazione del progetto di fusione da parte della Giunta regionale. È previsto che i consiglieri dei Consorzi siano in numero di 13, rappresentativi delle quattro sezioni di contribuzione: tre agricole ed una extragricola. I seggi si assegnano in ragione dell'apporto della sezione alla contribuzione complessiva,



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

tenendo conto della consistenza numerica dei contribuenti presso le sezioni. Un seggio è attribuito ai consorziati extragricoli.

Il comma 12 prevede modifiche al testo alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica), tra cui l'istituzione dei nuovi Consorzi di Bonifica e la descrizione dei perimetri consortili, sulla base dei perimetri dei Consorzi oggetto di fusione, di cui vengono allegati le cartografie, la previsione di due vice presidenti invece di uno. Da ultimo il comma 13 prevede l'entrata in vigore delle modifiche alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del progetto di fusione.

Il Capo IV della proposta contiene un pacchetto di disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo e della competitività della Regione. Con l'articolo 12, in particolare, contenente alcune modifiche dell'art. 16 della l.r. 31/2008 recante misure straordinarie in favore dei lavoratori dell'indotto, coinvolti dalla crisi aziendale del gruppo Alitalia, si intende attualizzare la norma rendendola compatibile con gli interventi che la Regione promuoverà a sostegno dei lavoratori e delle imprese che operano nel settore dell'aeromobile.

Come noto, la legge regionale 13 dicembre 2013, n.10 ha introdotto disposizioni di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e commerciale e ha autorizzato Sviluppo Lazio a procedere alla fusione per incorporazione delle società Unionfidi Lazio S.p.a., Fi.la.s. S.p.a. e B.I.C. Lazio S.p.a. A tal fine è abrogato il riferimento al "Fondo di garanzia per le emergenze occupazionali" di cui all'articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26" la cui gestione era affidata a Unionfidi Lazio S.p.a. e si affida la gestione del "Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto del settore dell'aeromobile" a Lazio Innova.

l'articolo 13 mira in particolare, attraverso l'istituzione di un apposito museo, a sostenere la crescita della cultura del cinema italiano e in particolare del genere del Neorealismo, che ne costituisce tipica ed esclusiva espressione, anche attraverso corsi, seminari, la realizzazione di prodotti multimediali e altre iniziative di carattere culturale.

Quale sede del Museo del Neorealismo si è individuato l'ex convento di San Domenico, ubicato a Fondi, immobile appartenente al patrimonio indisponibile regionale ed assegnato in uso all'ente Parco dei Monti Ausoni.


Il Museo si svilupperà su quattro sale, di cui una al piano terra, già realizzata e destinata alla proiezione cinematografica, con una capienza di circa 80 posti, ed altre tre al primo piano.

Delle tre sale al primo piano la prima, di 220 mq circa, sarà destinata all'esposizione di materiale cartaceo, la seconda, di mq 136 circa, dovrà accogliere la documentazione audiovisiva, la terza, di mq 127 circa, servirà per ospitare una piccola biblioteca. Le sale al primo piano sono collegate attraverso l'atrio di mq 85 su cui si affacciano, formando così un percorso unitario da percorrere in successione. L'immobile è già fornito di servizi igienici e di ascensore a norma.

Ai fini dell'indirizzo e del coordinamento degli aspetti scientifici del Museo, si istituisce un apposito comitato scientifico, composto da rappresentanti degli enti pubblici operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo ed esponenti delle associazioni e fondazioni private maggiormente attive nella promozione del Neorealismo. La nomina dei membri, che opereranno a titolo gratuito, avverrà con decreto del Presidente della Regione.

La proposta inoltre demanda alla Giunta regionale:

- a) l'individuazione dei criteri e delle modalità di composizione e funzionamento del Comitato;
- b) la scelta, nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle concrete modalità di gestione del Museo, ovvero in forma diretta, eventualmente anche mediante enti regionali dipendenti o società regionali controllate, oppure tramite terzi, da individuare a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica;



IL PRESIDENTE
Nicola Pingarelli

c) l'approvazione del regolamento per il funzionamento del Museo.

L'articolo 14 è finalizzato alla revisione del sistema di tutela e promozione dei locali, botteghe e attività storiche. La norma si inserisce nel solco della salvaguardia delle tradizioni artistico culturali regionali, sia sotto il profilo della tutela dei locali caratterizzati da rilevanza architettonica e monumentale, sia sotto quello della promozione e sostegno delle botteghe d'arte e delle lavorazioni artistiche, sia infine, sotto il profilo della continuità familiare in singole attività commerciali, artigianali, di somministrazione, miste, di cinema, teatri e librerie (e cartolibrerie).

L'elemento definitorio previsto dalla norma è quello della storicità d'impresa (50 o 70 anni a seconda della tipologia individuata). Per quanto invece riguarda i criteri finalizzati all'individuazione delle singole attività da riconoscere, tra quelle dotate della prevista "anzianità" e le modalità dello stesso, se ne prevede l'individuazione a seguito di delibera di Giunta, adottata di concerto con l'assessorato alla cultura.

Al fine di soddisfare l'esigenza di adeguare al quadro normativo statale le disposizioni regionali concernenti il requisito della regolarità contributiva ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, l'articolo 15 contiene, ai commi 1 e 2, alcune disposizioni di modifica delle leggi regionali 27/2006 e 16/2007.

Sulla base delle disposizioni statali, normative e di indirizzo, contenute negli atti suddetti, a decorrere dal 1° luglio 2015 la regolarità contributiva, nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, delle imprese nell'ambito dei procedimenti relativi alle concessioni di agevolazioni finanziarie di cui sopra deve essere verificata al momento della concessione delle agevolazioni alle imprese ed in tempo reale, senza più consentire l'effettuazione di una richiesta cronologicamente retroattiva e risalente ad una data specifica. Qualora non fosse possibile attestare tale regolarità contributiva in tempo reale il soggetto interessato sarà invitato a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni (art. 4, comma 1 D.M. 30-01-2015).

Alla luce di tale quadro normativo si ritiene necessario modificare le citate leggi regionali, che attualmente richiedono, in palese contrasto, il possesso del requisito della regolarità contributiva al momento della presentazione della domanda e conseguentemente prevedono che anche la verifica sia effettuata con riferimento a tale specifica data.

Si è, inoltre, modificato, anche da un punto di vista terminologico, quanto previsto dalla normativa regionale, rendendola conforme a quanto stabilito a livello statale ed europeo, mediante la sostituzione del termine "finanziamenti" con l'espressione "agevolazioni" al fine di ricomprendere tutte le tipologie di benefici (finanziamenti, contributi, sovvenzioni etc.) previsti dalla normativa vigente.

Il comma 3 dell'articolo 15 è finalizzato ad estendere la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominate, previsti dalla normativa vigente anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA e cioè a soggetti, in particolare liberi professionisti, che nell'ordinamento italiano non assumono la configurazione giuridica di microimpresa pur essendo da tempo assimilati a queste ultime a livello di normativa europea, ivi inclusi il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e l'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Nella medesima direzione si è già orientato anche il più recente legislatore statale che nell'articolo 1, comma 821, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto l'estensione dei Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ai sensi della normativa europea di riferimento.

L'articolo 16 presenta alcune modifiche alla legge regionale n. 33/1999 (Disciplina relativa al settore del commercio). Più particolare alla lettera a) del comma 1, con finalità di sostegno e promozione alle attività



IL PRESIDENTE
Nicola Zagaretti

culturali in generale e alle sale cinematografiche e teatrali in particolare, si prevede la possibilità, per i gestori delle sale, di sfruttare una quota parte percentuale (max. 25%) della superficie complessiva disponibile, ai fini di commercio, artigianato e/o servizi all'utenza. Si propone, a tal fine, l'integrazione dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 33/1999, relativo alle attività svolte in deroga alle procedure autorizzatorie previste dalla legge medesima.

Alla lettera b) del comma 1, si prevede l'introduzione di una misura innovativa relativa ai mercati su area pubblica in sede propria (cioè su aree destinate appositamente a tale attività e a plateatici attrezzati), disponendo, per tali ambiti, da parte del comune competente, la possibilità di individuare e regolamentare spazi, tra quelli disponibili nell'area mercatale, in cui svolgere attività di somministrazione e di consumo sul posto di alimenti, anche con il coinvolgimento diretto degli stessi rivenditori di alimenti presenti nel mercato, in linea con modelli già sviluppati in altri stati europei e non.

Nella materia del turismo l'articolo 17 propone alcune modifiche della l.r. 13/2007 dedicata al sistema turistico laziale, al fine di semplificarlo, aggiornare e adeguare la normativa vigente in materia di Turismo.

Con le disposizioni di modifica contenute alla lettera a) del comma 1, si intende attribuire a tutti i Comuni del Lazio la qualifica di "località turistica" al fine di consentire la possibilità per ogni comune di istituire, attraverso l'approvazione di una deliberazione del consiglio comunale secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 23/2011, un'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

La rilevanza turistica dell'intero territorio regionale, così come era originariamente previsto dall'art. 11 della L.R. n. 9/1997, successivamente abrogato, è espressa, come noto, dall'estrema varietà dei turismi presenti nel Lazio (culturale, religioso, enogastronomico, termale, naturalistico, montano, balneare e costiero, sportivo, congressuale, etc.), difficilmente incasellabili in parametri pseudo-oggettivi, riferiti alla domanda e/o all'offerta turistica,

I vari indicatori della domanda, basati su percentuali, predeterminate in modo spesso arbitrario (ad es. rapporto tra arrivi e/o presenze annuali e popolazione residente, ecc.), difficilmente qualificano di per sé un Comune come turistico, potendo essere collegati a eventi specifici e non permanenti oppure riconducibili ad attrattori turistici di Comuni limitrofi. Altrettanto inadeguati e aleatori possono risultare i parametri dell'offerta turistica (rapporto tra capacità ricettiva, ovvero posti letto e popolazione residente; rapporto tra addetti ad unità locali di attività connesse con il turismo e il totale degli addetti delle unità locali, ecc.). Tali indicatori e/o altri anche più sofisticati, sia dal lato della domanda che dell'offerta turistica, denotano principalmente il grado di sviluppo dell'economia turistica di una determinata località, ma non ne esprimono appieno la rilevanza turistica, soprattutto nel caso di un territorio caratterizzato da presenza di molteplici forme di turismo, non inquadrabili in parametri predeterminati.

Con la sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 13/2007 proposta dalla lettera b) del comma 1, si propone una formulazione più generale ed attuale con riferimento alla *governance* regionale, tendenzialmente onnicomprensiva (soggetti pubblici e privati), comunque adeguata all'evoluzione del settore del turismo, dell'assetto istituzionale degli Enti operanti sul territorio e della struttura organizzativa regionale.

Con l'abrogazione degli articoli 9 e 10, relativi ai STL (Sistemi Turistici Locali), nonché la sostituzione dell'articolo 11, quale strumento di *governance* e aggregazione territoriale - lettere c) e d) del comma 1, si intende aggiornare la l.r. 13/2007 rispetto all'evoluzione delle forme aggregative e degli strumenti ora disponibili nell'ambito del turismo (Distretti Turistici, Club di Prodotto, Reti di Imprese, etc.), alla luce anche dello scarso successo dei STL, mai istituiti, anche in ragione delle complesse e farraginose modalità procedurali di approvazione. Nella nuova formulazione proposta, la Regione riconosce comunque e, in modo più ampio e flessibile, *"sostiene tutte le forme di aggregazione di soggetti pubblici e privati e la*

creazione di reti di impresa tra privati allo scopo di realizzare progetti di sviluppo turistico, qualificare



IL PRESIDENTE
Nicola Pingaretti



l'offerta, migliorare l'accoglienza e la ricettività sul territorio regionale, anche attraverso l'innovazione tecnologica".

Con le modifiche all'articolo 12 della l.r. 13/2007, contenute nella lettera e) del comma 1, si intende aggiornare, adeguare e semplificare la descrizione di funzioni, compiti e procedure dell'Agenzia regionale del Turismo, ricomprendendo in tale unica struttura regionale tutte le competenze in materia di turismo quali la programmazione turistica, le imprese turistiche e le attività ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed altri organismi, gli strumenti per lo sviluppo turistico, la promozione, il coordinamento e la gestione integrata di tutti gli interventi sulla Rete dei Cammini della Regione Lazio, le professioni turistiche, la promozione e commercializzazione turistica, nonché ogni altra attività amministrativa e tecnico-operativa di competenza regionale nella materia.

Le modifiche proposte alle lettere f), g), h), i) e j) del comma 1 con riferimento agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, riguardanti la programmazione turistica regionale e l'Osservatorio regionale, derivano dalla necessità di semplificare e razionalizzare contenuti, tempi e modalità di approvazione del Piano Turistico Triennale e del Piano Turistico Annuale e di semplificazione della disciplina dell'Osservatorio.

Con riferimento agli alberghi diffusi le modifiche proposte al comma 1, lettera k) intendono precisare i contenuti previsti per il Regolamento di disciplina degli Alberghi diffusi, da approvare con Deliberazione di Giunta regionale, prevedendo la regolamentazione anche dei requisiti territoriali e demografici di localizzazione, in considerazione della natura dell'Albergo diffuso la cui previsione nasce principalmente dall'esigenza di rivitalizzare i piccoli centri storici di pregio e le aree interne, laddove le strutture ricettive di tipo tradizionale Alberghiere ed Extralberghiere sono pressoché inesistenti.

Le modifiche della l.r. 26/2007 proposte al comma 2 sono finalizzate alla semplificazione delle modalità di approvazione del Programma regionale delle manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche e culturali, attraverso l'eliminazione del previsto parere della Commissione consiliare per la DGR di approvazione dell'Elenco delle manifestazioni tradizionali ammesse a patrocinio oneroso.

Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 17, relativi al turismo nautico, si inseriscono nel quadro delle iniziative di rilancio delle imprese della filiera nautica promosse dal legislatore statale con l'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Quest'ultimo ha stabilito l'equiparazione delle "strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato" (cd. *Marina resort*) alle "strutture ricettive all'aria aperta" e, conseguentemente ha consentito l'applicazione di un'IVA agevolata al 10% in luogo dell'IVA ordinaria al 22%. Dalle statistiche di settore appare evidente come tale misura fiscale agevolata abbia portato nel primo anno di applicazione (2015) ad un incremento non risibile dei turisti che fruiscono dei servizi di "*marina resort*".

Ad oggi, l'IVA agevolata risulta applicabile nelle sole Regioni che, avendo emanato una disciplina specifica in materia, sulla scia delle disposizioni statali sopracitate, abbiano previsto l'istituzione all'interno del territorio regionale delle strutture turistico ricettive denominate *Marina Resort*, equiparandole a quelle "ricettive all'aria aperta".

Il comma 5 demanda ad una deliberazione della Giunta Regionale la classificazione dei *marina resort*, tenuto conto dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale previsto dal citato articolo 32 del d.l. 133/2014.

In materia di agriturismo e turismo rurale, l'articolo 18 propone alcune disposizioni di modifica e adeguamento della l.r. 14/2006, anche alla luce del riordino delle funzioni non fondamentali già svolte dagli enti di area vasta intervenuto con l'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale) nel dare attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge Delrio). In particolare, al



IL PRESIDENTE
Nicola Stangaretti



comma 1 sono state introdotte le modifiche testuali a numerosi articoli della l.r. 14/2006 conseguenti alla riattribuzione in capo all'amministrazione regionale delle funzioni già esercitate dagli enti di arca vasta.

Inoltre, sono stati sostituiti gli articoli 18 e 19 della l.r. 14/2006 e sono state disciplinate, rispettivamente, la presentazione, presso i comuni competenti per territorio, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività di agriturismo e le verifiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità all'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di agriturismo, periodicamente svolte dalla struttura regionale competente.

Al comma 2 sono state introdotte le conseguenti modifiche agli articoli 35 e 36 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni.

Nei commi dal 3 al 6, infine, al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura e del mondo rurale, sono promosse la multifunzionalità delle imprese agricole nonché la diversificazione delle attività, anche nell'ottica di una modernizzazione delle aziende agricole stesse attraverso la fornitura di servizi utili alla collettività.

A tal fine, è prevista la possibilità di svolgere attività di agricoltura sociale, ma anche di pescaturismo e di ititurismo; è istituito presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura l'Elenco dei soggetti che svolgono tali attività e si rinvia ad una successiva deliberazione della Giunta regionale la disciplina dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel suddetto Elenco, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale vigente per l'esercizio delle singole attività.

Con riferimento al complesso tema degli usi civici, l'articolo 19, dai commi 1 a 14, intende disciplinare l'istituto della legittimazione delle occupazioni delle terre di demanio collettivo, prevedendo in modo chiaro e trasparente il relativo procedimento di competenza regionale.


Come noto, già da alcuni decenni lo Stato ha trasferito alle Regioni le competenze di carattere amministrativo in materia di usi civici, ad eccezione di quelle di carattere giurisdizionale legate all'accertamento, in contenzioso, della "qualitas soli" dei terreni oggetto di vertenza.

Tale disciplina si pone pertanto l'obiettivo, in assenza di una disciplina regionale generale della materia, di evitare possibili dubbi interpretativi con riferimento alle modalità di rilascio del provvedimento di legittimazione, ad oggi regolato sulla base di disposizioni ancora di origine statale, e di eliminare possibili incertezze con riferimento alla validità dei titoli costituenti diritti di proprietà ed, in ultima analisi, sulla certezza dei rapporti.

In tale ottica, il comma 1 ribadisce la competenza esclusiva della Regione nella regolazione dell'intero procedimento della legittimazione delle occupazioni abusive. Con un richiamo alla legislazione nazionale si indicano inoltre gli elementi ostativi al rilascio del provvedimento di legittimazione e del conseguenziale provvedimento di reintegra demaniale.

Il comma 2 stabilisce che le operazioni di sistemazione dei terreni, da proporre per la legittimazione, possano avvenire, d'ufficio o su istanza dell'occupatore, unicamente qualora gli enti titolari dei diritti civici (Comuni, Università Agraria, amministrazioni separate o associazioni comunque denominate) siano in possesso di atti e documenti certi dai quali risulti l'effettiva appartenenza dei terreni al demanio della collettività locale.

Al comma 3 sono indicate le condizioni necessarie per il rilascio del provvedimento di legittimazione, in armonia di quanto stabilito dalla legge n. 1766/1927 e dal successivo regolamento di esecuzione n. 332/1928. Gli elementi ostativi all'ottenimento del provvedimento regionale sono indicati al comma 4 e riguardano, in particolare, la presenza di fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità o oggetto di abusivismo edilizio, la natura edificatoria dei suoli sulla base delle risultanze dei piani urbanistici locali, ed infine l'eventuale interesse pubblico che prevale sulla allodialità del bene.



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti

Il comma 5 stabilisce che in caso di impossibilità ad autorizzare la legittimazione dei possessi la Regione provveda a reintegrare il fondo a favore dell'ente titolare dei diritti. Contestualmente dovranno anche essere comunque calcolati anche i frutti indebitamente percepiti dall'occupatore.

Secondo il comma 6 le operazioni di accertamento e di verifica delle terre di demanio civico sono svolte da periti demaniali iscritti all'Albo regionale istituito dalla l.r. n. 8/1986, scelti secondo le modalità di legge e nominati con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

I commi 7 e 8 stabiliscono che la Regione provvede a legittimare le terre di demanio civico tramite apposita deliberazione del Direttore Regionale competente in materia di usi civici. L'atto amministrativo adottato dalla Regione dovrà essere successivamente registrato e trascritto, ai fini della sua esecutività, presso la competente Agenzia delle entrate a cura dell'ente titolare dei diritti, a spese del soggetto beneficiario.

Con i commi da 9 a 12 si stabiliscono le modalità per la determinazione del valore dei terreni e dei canoni annui di natura enfiteutica, da imporre sul terreno oggetto del provvedimento di legittimazione.

Per il valore dei terreni si prenderà a riferimento il Valore Agricolo medio (V.A.M.) al quale il perito nominato potrà apportare modificazioni, in aumento o in diminuzione, nella misura del 20%, sulla scorta di adeguate motivazioni tecniche da descrivere analiticamente nella perizia demaniale contenete la proposta di legittimazione.

Si stabilisce che il canone di natura enfiteutica potrà essere ridotto nella misura del 30% per i soggetti beneficiari del provvedimento che rivestano la qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ovvero aumentato di dieci annualità di interessi qualora l'occupatore non abbia mai corrisposto alcun canone all'ente titolare, in analogia a quanto previsto dall'art. 10 della legge 1766/1927.

Sempre in armonia delle norme statali ribadisce la possibilità, su richiesta degli interessati, della contestuale affrancazione dei canoni. In caso di affrancazione, i canoni imposti con i provvedimenti adottati dalla Regione sono affrancati dagli enti titolari dei diritti civici mediante capitalizzazione al saggio di interesse legale.

I commi 13 e 14 dettano norme per l'impiego delle somme provenienti dai capitali di affrancazione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 bis della l.r. 1/1986 e successive modifiche e integrazioni. Si prevede, in particolare, anche per tali capitali la possibilità di utilizzazione per:

- a) l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva;
- b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva;
- c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;
- d) la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.
- e) il rimboschimento di aree degradate e oggetto di incendi boschivi

Con il comma 15 si intende modificare l'art. 8 ter della l.r. 1/1986, al fine di chiarire le disposizioni concernenti il mutamento di destinazione e/o la sdemanializzazione, prevista anche dall'articolo 12 della legge 1766/1927, da rilasciare alle amministrazioni locali ed agli enti titolari dei diritti civici, qualora le terre di proprietà collettiva siano interessate da opere e infrastrutture dichiarate strategiche, sia a livello nazionale che regionale, per terreni che ricadono in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.

Di norma, infatti, l'autorizzazione regionale deve discendere dalla preliminare valutazione degli interessi pubblici al mutamento di destinazione e sdemanializzazione, rispetto alla conservazione della destinazione civica ed ambientale. In tal caso la realizzazione delle opere di interesse strategico di livello nazionale e



IL PRESIDENTE
Nicola Ungaretti



regionale soprattutto se inserite in “leggi obiettivo” ovvero nell’ambito della programmazione regionale, discende dal superamento della succitata norma .

Infine, la disposizione di cui al comma 16 permette, con riferimento alla legge 12 aprile 2007, n. 6 in materia di “Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico-ambientale e per il risanamento igienico-sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia”, di recuperare le disponibilità di eventuali ribassi d’asta per ulteriori interventi nell’ambito dei predetti territori comunali.

L’articolo 20 della proposta si pone l’obiettivo di recepire, all’interno dell’ordinamento regionale, quanto stabilito dall’art 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27, concernente i terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato. La proposta di legge regionale, in analogia a quanto previsto dalla norma nazionale, detta i criteri cui la Giunta dovrà uniformarsi per regolamentare le procedure per la locazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà regionale.

Per favorire i processi di riordino fondiario e di consolidamento delle attività agricole esistenti sui terreni di proprietà regionale, è prevista una preferenza d’incentivazione per l’imprenditoria agricola giovanile.

La previsione normativa, da declinare con un apposito regolamento della Giunta, ha quindi l’obiettivo di dotare la Regione di un quadro normativo, snello ed efficace, che consente alle aziende agricole esistenti di consolidarsi con la possibilità di rinnovo dei contratti (con le modalità di cui all’articolo 17, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29).

L’articolo 21 della proposta, ai commi 1, 2 e 3, detta regole di “semplificazione” e di “facilitazione” per l’accesso alle locazioni o concessioni a canone ricognitorio introdotte, nell’ordinamento regionale, rispettivamente con l’articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e con l’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4.

Il comma 1, in analogia con quanto previsto per gli immobili dello Stato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13/09/2005 n. 296, rende possibile agli occupanti gli immobili che risultino in possesso dei requisiti per accedere alle locazioni o concessioni a canone ricognitorio, di regolarizzare gli eventuali utilizzi pregressi, avvenuti in assenza di un contratto o di un provvedimento di concessione, mediante il versamento di una indennità di occupazione calcolata anch’essa misura “ricognitoria”.

Giova sottolineare che i destinatari della norma sono, nella maggior parte dei casi, Amministrazioni locali oppure Associazioni senza fine di lucro che operano in capo sociale e umanitario; ovvero soggetti pubblici o che svolgono attività di interesse pubblico che, utilizzando il bene, in taluni casi, hanno anche contribuito alla sua conservazione e manutenzione.

Il comma 2 detta regole di semplificazione e trasparenza amministrativa nelle procedure di determinazione dei valori di mercato da associarsi al computo dei canoni ricognitori introdotti dalle leggi regionali di cui al comma 1, prevedendo che la Giunta si doti di regole di “principio” per la determinazione dei valori di mercato degli immobili, da locare o concedere a canone ricognitorio, prendendo come riferimento i valori catastali aggiornati oppure le basi dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, come l’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

L’obiettivo del comma 2 è anche quello di semplificare e uniformare il processo estimativo da parte dagli uffici regionali preposti alla valorizzazione e gestione del patrimonio, allorquando si tratta di determinare le agevolazioni sui canoni di concessione o di locazione, in applicazione di leggi e regolamenti regionali.



IL PRESIDENTE
Nicola Bignaretti



Infine, con il comma 3 si estende la possibilità di riconoscere i benefici delle locazioni a canone ricognitorio anche a beni delle Aziende sanitarie locali, sottoponendo le relative procedure alle regole stabilite dalla Regione per il proprio patrimonio.

Il comma 4 dell'articolo 21 detta regole di principio e di garanzia per l'alienazione del patrimonio regionale similmente a quanto previsto dall'art. 8 della legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 per l'alienazione di terreni di proprietà collettiva di uso civico edificati o edificabili. In particolare, si estende agli immobili regionali la disciplina dettata per gli Enti locali per l'alienazione di immobili di loro proprietà gravati da uso Civico, laddove consente l'alienazione dei terreni allorquando, a seguito di irreversibili trasformazioni edilizie e urbanistiche, avvenute negli anni da parte degli occupanti (ivi comprese le Amministrazioni locali), detti terreni non siano suscettibili di nessun'altra forma di valorizzazione o utilizzazione economica se non quella della vendita agli occupanti stessi. Il comma 4 estende alle procedure di vendita degli immobili regionali che si trovano nelle condizioni sopra descritte tutte le garanzie e le tutele di natura urbanistica ed edilizia previste dall'art 8, commi 2 e 4, della citata l.r. 1/1986.

L'obiettivo della norma è quello di assicurare che le procedure di alienazione e di ricomposizione edilizia e patrimoniale dei beni oggetto di alienazione avvengano in coerenza con le disposizioni di natura urbanistica ed edilizia afferenti l'ambito territoriale di riferimento.

Da ultimo il comma 5 dell'articolo 21 prevede, anche in relazione al processo di fusione delle aziende sanitarie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, il trasferimento in proprietà alla Regione degli immobili appartenenti agli enti strumentali di cui all'articolo 11-ter, alle società di cui all'articolo 11-quater, ed alle aziende ed istituti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 118/2011 che risultino, alla data di entrata in vigore della disposizione, non utilizzati a fini sanitari. Il secondo periodo prevede, altresì, che il trasferimento decorra, agli effetti giuridici, dalla data di adozione della deliberazione di inserimento del bene nell'inventario dei beni immobili regionali; l'immissione della Regione nel possesso è effettuata con apposito verbale di consegna.

L'articolo 22 detta un pacchetto di misure dedicate al settore urbanistico. Con il comma 1 si propongono alcune modifiche alla l.r. 6 luglio 1998 n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), intervenendo sull'articolo 18 recante la disciplina relativa alle Aziende agricole in area vincolata. Le modifiche proposte interessano sia il primo che il secondo comma del citato articolo e si rendono necessarie per consentire l'attuazione della ruralità multifunzionale introdotta dalla l.r. n. 10 del 2014 con le modifiche, inserite nei commi successivi dell'articolo 22, all'art. 57 della l.r. n. 38 del 1999, che oggi consente lo svolgimento in zona agricola di alcune attività ulteriori rispetto a quella agricole e connesse con la stessa. Tali attività comprendono l'agriturismo e il turismo rurale, la trasformazione e la vendita diretta dei prodotti tipici, la ristorazione e la degustazione dei prodotti tipici, le attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative. La disciplina per l'introduzione e lo svolgimento di tali attività nonché le modalità per garantirne la compatibilità con l'attività agricola sono attualmente dettate dal reg. reg. n. 11 del 2015.

La proposta di modifica alla l.r. 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), contenuta al comma 2, interviene sugli articoli 54 e 55 che recano rispettivamente la disciplina delle trasformazioni ammissibili e dell'edificazione in zona agricola. La proposta, inoltre, interviene sull'articolo 57 relativo ai piani di utilizzazione aziendale ed introduce un nuovo articolo 57 bis per disciplinare l'utilizzo di tale strumento specificatamente per le attività integrate e complementari con le attività agricole. Le modifiche proposte si rendono necessarie per consentire l'attuazione della ruralità multifunzionale introdotta dalla l.r. n. 10 del 2014 con le modifiche all'art. 57 della l.r. n. 38 del 1999, che ad oggi consente lo svolgimento in zona



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti 14

agricola di alcune attività ulteriori rispetto a quella agricole e connesse con la stessa. Tali attività comprendono l'agriturismo e il turismo rurale, la trasformazione e la vendita diretta dei prodotti tipici, la ristorazione e la degustazione dei prodotti tipici, le attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative. La disciplina per l'introduzione e lo svolgimento di tali attività nonché le modalità per garantirne la compatibilità con l'attività agricola sono attualmente dettate dal reg. reg. n. 11 del 2015 ma risultano oggettivamente prive di uno specifico riferimento normativo.

La nuova edificazione in zona agricola, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento e restauro e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, viene consentita esclusivamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali a condizione che le imprese agricole rispettino specifici requisiti. Vengono inoltre individuati gli interventi infrastrutturali nonché interventi manutentivi e gestionali necessari ad una corretta e sostenibile conduzione del fondo e gestione delle attività agricole.

Viene inoltre chiarita la procedura di approvazione del PUA oltre alla composizione ed alle competenze della "Commissione Agraria" nominata dai Amministrazioni comunali. Nell'ottica della semplificazione e dei contenuti del Decreto "Madia" il PUA viene approvato all'esito di una conferenza dei servizi nella quale si acquisiscono tutti i nulla osta o autorizzazioni necessari dei vari enti preposti al rilascio degli stessi.


Vengono infine introdotte per legge le sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti che violano le previsioni legislative e regolamentari per il regime di concessione necessario allo svolgimento delle attività multifunzionali in ambito rurale.

Il comma 3, recante alcune proposte di modifica alla l.r. 8 novembre 2004 n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) va ad incidere su due diversi articoli, in primo luogo interviene sull'articolo 3, comma 1, lettera b) della citata legge relativo alle cause ostative alla sanatoria edilizia, aggiungendo alla disposizione attualmente vigente una particolare ipotesi relativa ad illeciti edilizi riguardanti la realizzazione di modifiche, ampliamenti o di volumi accessori relativi ad un fabbricato esistente e dislocato in un'area sottoposta a regime vincolistico per la tutela delle falde idriche, prevedendo che in tali casi il proseguimento dell'istruttoria della domanda di condono edilizio sia subordinata al parere positivo dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Si interviene, poi, sulla disciplina del procedimento istruttorio e determinazione sulla domanda di sanatoria posta dall'articolo 6 al fine di rendere maggiormente chiara e certa la procedura che porta alla formazione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria mediante il silenzio assenso. In particolare, intervenendo al comma 3 del citato articolo, si prevede che l'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria si perfezioni mediante il deposito al protocollo dell'ufficio comunale competente di una dichiarazione asseverata redatta da un tecnico abilitato che attesti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la regolarità della domanda e di tutti gli adempimenti conseguenti. Dell'avvenuta formazione del silenzio assenso è data notizia, come previsto dal comma 6 dell'articolo 20 del DPR 380/2001, mediante l'affissione all'albo pretorio entro 60 giorni.

Le modifiche proposte ai commi 4 e 5 riguardano le procedure da seguire per l'introduzione di varianti ai piani regolatori dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale per interventi ricadenti nell'ambito di accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

La proposta si pone la duplice finalità di semplificare le procedure e risolvere limitate ipotesi di progetti in variante, all'interno di piani regolatori dei consorzi, attivati attraverso strumenti di programmazione negoziale in itinere da molti anni, provvedendo, in primo luogo, a riportare nel corpo della l.r. n. 13 del 1997 la particolare procedura introdotta dalla legge regionale 31 luglio 2003, n. 24 così da rendere il testo più facilmente reperibile e conoscibile. Si provvede, al contempo, ad aggiornare i riferimenti normativi contenuti



IL PRESIDENTE
Nicola Zingaretti 15

nella disposizione originaria in considerazione dell'abrogazione del d.p.r. n. 447 del 1998 da parte del d.p.r. n. 160 del 2010. Conseguentemente è abrogato l'art. 3 della l.r. n. 24 del 2003.

Dall'altro lato, si introduce una nuova previsione che semplifica la procedura ove l'intervento in variante rispetto al piano regolatore del consorzio per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale rientri nell'ambito di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000. Questo intervento normativo intende dare una risposta alle richiamate esigenze di certezza e celerità delle procedure, più volte evidenziate dai soggetti interessati. Pertanto, nel caso in cui i progetti previsti all'interno di strumenti di programmazione negoziata attengano ad accordi di programma, ex art. 34 del d.lgs. n. 267 del 2000 e riguardino aree ricadenti nell'ambito del consorzio, la procedura proposta consente che la variante sia approvata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di urbanistica, previa acquisizione del parere vincolante del consorzio in conferenza di servizi, fermo in ogni caso il rispetto del limite e delle destinazioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), della l.r. n. 13 del 1997. L'obiettivo, come già detto, è quello di semplificare e velocizzare tale procedura, per renderla maggiormente compatibile con quella dell'accordo di programma e risolvere situazioni rimaste pendenti da molti anni.

Da ultimo il comma 6 dell'articolo 22 propone la modifica dell'articolo 2 della l.r. 11 agosto 2009 n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) che disciplina l'ambito di applicazione delle misure straordinarie per il settore edilizio dettate dal Capo II della stessa legge. Il citato articolo 2 è stato oggetto di diverse modifiche nel corso degli ultimi anni; quella intervenuta nel 2014 (l.r. n. 10/2014) si è mossa in senso fortemente restrittivo rispetto agli immobili oggetto di richiesta di sanatoria edilizia, circoscrivendo la possibilità di realizzare gli interventi consentiti dalle previsioni derogatorie del c.d. Piano casa solo ove il titolo abilitativo in sanatoria fosse già stato rilasciato alla data del 31 dicembre 2013. Questa scelta, tuttavia, fa gravare sui richiedenti la lentezza delle amministrazioni nel rilascio dei titoli in sanatoria, creando ingiustificate disparità tra i cittadini. Con la presente proposta, attraverso la modifica della lettera b), del comma 1, articolo 2, della l.r. 21/2009 si vuole reintrodurre la possibilità, già prevista dalla previgente versione della norma, di richiedere gli interventi consentiti dal Capo II della stessa legge anche con riferimento ad edifici per i quali il titolo edilizio in sanatoria già richiesto sia rilasciato entro il 31 gennaio 2017, ossia il termine ultimo per la presentazione delle domande per il rilascio dei titoli abilitativi ai sensi del c.d. Piano casa ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Resta sottointeso che il titolo in sanatoria dovrà comunque essere stato rilasciato perché si possa presentare la DIA o richiedere il permesso a costruire ai sensi del richiamato articolo 6.

Con l'articolo 23 recante modifiche della legge regionale n. 30 del 1998 concernente "Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale", si intende estendere la classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada, aggiungendo i servizi commerciali.

L'indicazione dei servizi commerciali è ritenuta necessaria al fine di differenziare questi dai servizi di gran turismo, specificatamente individuati dalla legge come quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate. I servizi commerciali, così introdotti, riguardano qualunque altra tipologia di svolgimento di servizi di trasporto non ricompresi nell'ambito del gran turismo e comunque come questi ultimi svolti a rischio del gestore, non ricompresi nella rete dei servizi minimi e quindi non soggetti a obbligo di servizio pubblico e a compensazione da parte dell'Amministrazione pubblica.

Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all'articolo 24, comma 1, della proposta sono proposte al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti burocratici per effettuare l'aggiornamento della documentazione del veicolo circa il cambio d'uso che si verifica alla scadenza dei contratti di noleggio (da



IL PRESIDENTE
Nicola Magaretti

uso di terzi a uso proprio). Tali disposizioni consentiranno ai soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, di porre in sospensione dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli interessati, attraverso l'introduzione di una possibilità alternativa all'esecuzione del preventivo cambio d'uso prima della presentazione della richiesta di sospensione. Nello specifico, il percorso alternativo previsto al comma 1 prevede che:

- a) la società autorizzata o abilitata al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente presenti, con cadenza quadrimestrale, la richiesta di sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche indicando in essa, le targhe e le relative date di scadenza dei contratti di noleggio relative al periodo quadrimestrale precedente;
- b) le scadenze dei contratti indicati assumano valore di dichiarazione, da parte dei soggetti responsabili della società, di rientro in possesso dei medesimi veicoli ai fini della loro rivendita, con le conseguenti responsabilità connesse in caso di falsa dichiarazione;
- c) la variazione d'uso dovrà essere comunque effettuata all'atto della vendita del veicolo, unificando in un'unica operazione la vendita ed il cambio di destinazione d'uso.

Sempre in materia di tassa automobilistica, le disposizioni contenute al comma 2 sono tese a operare modificazioni non sostanziali alle disposizioni in materia di veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11.

Per effetto del primo intervento modificativo, si intende ammettere al beneficio fiscale gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, individuati con specifica attestazione riferita ad ogni singolo veicolo dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), a prescindere dall'uso professionale dei medesimi veicoli, nell'ottica della semplificazione delle procedure che consentono l'accesso al beneficio fiscale. Infatti, la difficile e complessa verifica dell'uso professionale degli autoveicoli e dei motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico comporterebbe l'impiego di molteplici risorse umane ed economiche da parte dell'amministrazione regionale, oggi molto limitate, con maggiori costi di gestione amministrativa, anche per potenziali contenziosi che si potrebbero generare, che è opportuno evitare. In questo modo, nell'ambito dei veicoli individuati dalla Deliberazione applicativa della legge di che trattasi, si semplifica l'operatività relativa al beneficio fiscale in parola, facendo esclusivo riferimento agli elenchi inviati da ASI e FMI ai fini dell'aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in materia di istituzione del numero unico europeo 112 attraverso la realizzazione di centrali operative in ambito regionale, l'articolo 25 prevede che il "Servizio NUE 112 – numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta" di cui al protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Regione, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2015 n. 334, sia incardinato presso l'Agenzia regionale di Protezione civile. In sede di prima applicazione il personale impiegato nel servizio potrà provenire dai ruoli regionali, dalle aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale e dalla società regionale LazioCrea S.p.A. nell'ambito del vigente contratto di servizio. Con deliberazione di Giunta regionale saranno fornite direttive in merito all'assetto organizzativo del Servizio, conformemente al disciplinare tecnico-operativo definito nell'ambito dei lavori della Commissione consultiva istituita dal decreto legislativo n. 259/2003 ai fini della realizzazione del numero di emergenza unico europeo.



IL PRESIDENTE
Nicola Dingaretti

L'ultimo capo dedicato alle disposizioni transitorie e finali contiene gli ultimi tre articoli della proposta. In particolare l'articolo 26 relativo agli aiuti di stato mira a garantire il rispetto della normativa europea in materia e, in particolare, per gli aiuti soggetti a procedura di notifica, dell'obbligo di non dare esecuzione alle misure di aiuto prima che la Commissione lo abbia autorizzato (cd. obbligo di standstill), obbligo che deriva direttamente dall'art.108 par.3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 27 reca abrogazioni e modifiche a disposizioni di legge regionale, tra cui numerose disposizioni di micro coordinamento e/o adeguamento normativo. Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

- 1) modifica della l.r. 19/1980 in materia di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni;
- 2) modifica alla l.r. 88/1980 allo scopo di garantire un maggiore sostegno nelle fasi progettuali e di espletamento delle procedure di gara da parte dei soggetti beneficiari dei contributi regionali in conto capitale;
- 3) modifica della l.r. 40/1987 allo scopo di precisare che per i "proventi derivanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici" debbono intendersi le risorse finanziarie derivanti dall'attività istituzionale (formazione, consulenza giuridica e amministrativa) e che per "proventi dall'attività svolta" debbono intendersi le risorse derivanti da attività commerciale di formazione negli stessi settori sopracitati;
- 4) modifica della l.r. 71/1990, allo scopo di adeguare la disciplina legislativa regionale in ragione della diversa configurazione soggettiva del già Consorzio Teverina;
- 5) modifica della l.r. 17/1995, conseguente alla riallocazione delle funzioni in materia di caccia;
- 6) modifica della l.r. 34/1997, in un'ottica di semplificazione amministrativa si prevede che le guardie zoofile siano nominate con atto del Direttore regionale competente;
- 7) modifica della l.r. 19/2000, ai fini della riduzione della spesa regionale, si stabilisce l'uscita della Regione dalla partecipazione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo;
- 8) modifica della l.r. 41/2002 concernente i trapianti tese ad adeguare la normativa regionale alla legislazione statale in materia di livelli essenziali di assistenza;
- 9) modifica della l.r. 30/2003 di disciplina di interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale degli ovini, al fine di estendere il regime di aiuti *de minimis*, già in parte disciplinato dalla legge, a tutti le tipologie di interventi di sostegno ivi previste.
- 10) modifica della l.r. 1/2015, con la quale si specifica il rispetto delle disposizioni statali con riferimento alle attività di rilievo internazionale della Regione, anche con particolare riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario, oggetto anche di osservazioni da parte del Ministero per gli Affari Esteri;
- 11) modifiche alla l.r. 1/2016 tese ad eliminare possibili profili di illegittimità costituzionale emersi anche in seguito ad interlocuzione con il Dipartimento per gli Affari regionali, con particolare attenzione all'ordinamento civile;
- 12) modifiche alla l.r. 2/2016, tese a specificare la natura legislativa del provvedimento di rideterminazione degli oneri previsti dalla legge come indicato dal Ministero per l'Economia e Finanze.

Con riferimento alle abrogazioni si segnalano, tra le altre:

- 1) l.r. 30/1994 e l.r. 2/2013, concernenti i tributi e le sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca, connesse a funzioni oggetto di riallocazione a seguito dell'adozione della l.r. 17/2015;
- 2) l.r. 31/2001, in ragione della nuova disciplina della materia dettata dall'articolo 14 della proposta;



IL PRESIDENTE
Nicola Zingarelli



- 3) l.r. 4/2006, art. 155, eliminare la sensibilità chimica multipla quale malattia rara alla luce degli orientamenti espressi dal Consiglio superiore di sanità e in conformità a quanto previsto dall'elenco ministeriale di cui al patto della salute che ha eliminato tale patologia dall'elenco delle malattie rare.


Il Presidente
Nicola Zingaretti



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione"

La presente relazione tecnica illustra gli effetti di natura finanziaria recati dalle disposizioni della proposta di legge regionale in oggetto.

Le norme comportanti oneri finanziari a carico del bilancio regionale sono state redatte in considerazione della struttura del bilancio armonizzato per cui, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi. Da ciò consegue la distinzione tra i diversi livelli di competenza, ovvero tra il bilancio articolato in *titoli e tipologie* per le entrate ed in *missioni e programmi* per le spese ("Bilancio di previsione finanziario") ed il bilancio ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese ("Documento tecnico di accompagnamento") ed il bilancio ripartito in capitoli ("Bilancio finanziario gestionale"), ai sensi dell'articolo 39 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche. Questi ultimi due, di competenza della Giunta regionale, rappresentano il *Bilancio gestionale*, mentre il primo, di competenza del Consiglio regionale, è il cosiddetto *Bilancio decisionale*. In virtù di tale principio, se all'interno delle norme comportanti oneri finanziari a carico del bilancio regionale sono stati indicati il programma e la missione di spesa, nella presente relazione tecnica si è provveduto alla specificazione dei relativi capitoli di spesa.

CAPO I:

Al capo I, l'articolo 5 non comporta nuovi oneri per la finanza regionale, mentre i riflessi finanziari delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono esaminati di seguito.

Articolo 1: il comma 9 del presente articolo reca disposizioni integrative della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, nell'ambito del territorio regionale), per la cui attuazione il successivo comma 10 prevede un'autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00, per ciascuna delle annualità 2017 e 2018. La norma finanziaria dispone una copertura mediante l'incremento, a valere sulle medesime annualità 2017 e 2018, delle risorse iscritte nel programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza" e, ai sensi dell'articolo 49 del suddetto decreto legislativo e dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della l.r. n. 18/2015, attraverso la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti". Dal punto di vista gestionale, all'interno del programma 02 della missione 03 sono iscritti i capitoli di



percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni”.

Conseguentemente, il totale complessivo degli oneri finanziari derivanti dall’indennità e dal rimborso spese spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti ed al suo Presidente è quantificato a regime in euro 110.000,00 mentre, per l’anno 2016, in considerazione delle già trascorse sei mensilità, è quantificabile in 95.000,00 euro. Alla copertura dei suddetti oneri si fa fronte, da un lato, mediante l’incremento del programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, per euro 15.000,00, per l’anno 2016 ed euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2017 e 2018, derivante, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 1, comma 7, lettera d), della l.r. n. 18/2015, dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti e, dall’altro, a valere sulle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale iscritte, a legislazione vigente, nell’ambito del predetto programma 01 della missione 01 per euro 80.000,00 per ciascuna annualità. Dal punto di vista gestionale, all’interno del programma 01 della missione 01 è iscritto il capitolo di spesa R11900, preposto alla copertura degli interventi di parte corrente relativi al funzionamento del Consiglio regionale, mentre all’interno del programma 03 della missione 20 è iscritto il fondo speciale di parte corrente, capitolo di spesa T27501.

Infine, per quel che concerne gli oneri pregressi derivanti dai rimborsi spese che, ai sensi del comma 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, è stata stimata una spesa pari ad euro 20.000,00, alla cui copertura si provvede mediante l’incremento di pari importo, a valere sull’annualità 2016, del programma 01 della missione 01 e la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.

Articolo 3: al comma 2 del presente articolo si prevedono nuove modalità di gestione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino, di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22. L’importo degli oneri finanziari connessi alla gestione delle suddette fasce frangivento è stato stimato in euro 400.000,00 annui, alla cui copertura si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul triennio 2016-2018, nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. Dal punto di vista gestionale, all’interno del suddetto programma è iscritto il capitolo di spesa S21900, denominato: “Spese relative alla gestione del patrimonio (parte corrente) § Manutenzione ordinaria e riparazioni”. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 17/2015, lo stanziamento indicato nella norma finanziaria, avente carattere continuativo, opera come limite massimo di autorizzazione di spesa.

Articolo 4: l’articolo in esame dispone modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia locale”, concernenti la realizzazione di un sistema permanente di formazione per



[Handwritten signature] 3

CAPO III:

Al capo III, gli articoli 8, 10 e 11 contengono disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Per quel che concerne l'articolo 11, si precisa che, al comma 6, è stata inserita una clausola di non onerosità per l'indennità dei Commissari straordinari dei Consorzi di Bonifica


Per quel che concerne l'articolo 9, i riflessi finanziari delle disposizioni ivi contenute sono esaminati di seguito.

Articolo 9: l'articolo prevede la soppressione dell'Azienda speciale della Riserva naturale del Lago di Canterno ed il trasferimento al Parco naturale regionale dei Monti Simbruini della competenza in ordine alla conservazione e valorizzazione della Riserva naturale del Lago di Canterno.

Ai fini della liquidazione dell'azienda suddetta, il comma 4 prevede la nomina di un commissario liquidatore, la cui indennità è a carico dell'azienda medesima e, pertanto, senza oneri per la finanza regionale.

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo da parte del Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, ad integrazione delle risorse trasferite al Parco con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 del presente articolo, al comma 7 si dispone una spesa pari ad euro 33.000,00 a carico del bilancio regionale, alla cui copertura si provvede nell'ambito del programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" incrementato, all'uopo, mediante la corrispondente riduzione, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della l.r. n. 18/2015, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti". Dal punto di vista gestionale, all'interno del programma 05 della missione 09 è iscritto il capitolo di spesa E21900, preposto alla copertura delle spese di parte corrente relative ai parchi ed alle aree protette, mentre all'interno del programma 03 della missione 20 è iscritto il fondo speciale di parte corrente, capitolo di spesa T27501. Lo stanziamento pari ad euro 33.000,00, che decorre dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale succitata, è stato quantificato sulla base dei dati di seguito indicati.

RISERVA NATURALE DEL LAGO DI CANTERNO	
COSTI DEL PERSONALE N. 2 DIPENDENTI: DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015	
RETRIBUZIONI LORDE	24.418,78
CONTRIBUTI INPDAP C/ENTE	6.078,42
IRAP	1.934,00
TOTALE COSTO DEI DIPENDENTI C/ENTE	32.431,20



CAPO IV:

Al capo IV, gli articoli 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 non comportano nuovi oneri per la finanza regionale, mentre i riflessi finanziari delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 17 e 25 sono esaminati di seguito.

Articolo 12: l'articolo contiene disposizioni a favore dei lavoratori dell'indotto, coinvolti nella crisi aziendale del gruppo Alitalia, modificative dell'articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31. A tal fine, la novella introdotta dal presente articolo prevede la realizzazione di uno specifico piano di intervento, mediante il "Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto del settore dell'aeromobile", già iscritto in bilancio nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", capitolo di spesa C22546, con una dotazione finanziaria pari ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2016 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2017.

Articolo 13: l'articolo prevede l'istituzione del Museo del Neorealismo, al fine di sostenere la crescita della cultura del cinema italiano ed, in particolare, del genere del Neorealismo. Ai conseguenti oneri finanziari si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:

- a) "Fondo per il sostegno della cultura del cinema italiano - Museo del Neorealismo - parte corrente", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 30.000,00 per l'anno 2016 ed euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";
- b) "Fondo per il sostegno della cultura del cinema italiano - Museo del Neorealismo - parte in conto capitale", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 70.000,00 per l'anno 2016 ed euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Le risorse di cui agli istituendi fondi derivano, pertanto, dai fondi speciali, di parte corrente ed in conto capitale, di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", capitoli di spesa T27501 e T28501, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della l.r. n. 18/2015. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 17/2015, lo stanziamento indicato nella norma finanziaria, avente carattere triennale, opera come limite massimo di autorizzazione di spesa.



Articolo 14: l'articolo reca disposizioni finalizzate alla salvaguardia e alla promozione dell'identità culturale, storica e socio economica di locali, botteghe e attività storiche.

A tal fine, si prevede un'autorizzazione di spesa pari ad euro 2.000.000,00 per il 2016, a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nel programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività". All'interno del suddetto programma è iscritto il capitolo di spesa A42501, denominato: "Quota regionale overbooking - PO FESR 2014-2020 § Contributi agli investimenti a imprese controllate" che, per l'anno 2016, presenta le necessarie disponibilità. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 17/2015, lo stanziamento indicato nella norma finanziaria opera come limite massimo di autorizzazione di spesa a valere sull'annualità 2016, tenuto conto delle disponibilità iscritte nel bilancio regionale vigente nell'ambito del suddetto capitolo di spesa. Inoltre, alla copertura degli oneri previsti possono concorrere le ulteriori risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Articolo 17: l'articolo dispone modifiche ordinamentali alla legislazione vigente in materia di turismo e per lo sviluppo del settore turistico e delle strutture turistiche ricettive che, pertanto, non comportano nuovi oneri per la finanza regionale.

Tuttavia, nell'ambito di tali modifiche si è provveduto alla sostituzione della lettera a) del comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente le risorse finanziarie dell'Agenzia regionale per il turismo. Per effetto di tale disposizione, all'Agenzia spettano, oltre ai proventi di cui alle lettere b) e c) del summenzionato comma 8, le risorse finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio della Regione nell'ambito della missione 07 "Turismo". Di seguito si riporta l'estratto contenuto nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione regionale 2016-2018 (allegato n. 14 alla l.r. n. 18/2015, pagg. n. 41 e n. 60), in cui sono rappresentate le risorse complessivamente stanziare per l'Agenzia regionale per il turismo, rispettivamente, per gli interventi di parte corrente e per gli interventi in conto capitale

Parte corrente

TOTALE 2016		6.285.049,16
<i>Di cui in particolare</i>		<i>2016</i>
PROMOZIONE TURISTICA (VARI INTERVENTI)		927.000,00
PROMOZIONE TURISTICA (PIANO FIERE E GIUBILEO)		963.000,00
SVILUPPO DEL TURISMO		4.395.000,00



Parte in conto capitale

TOTALE 2016-2018	261.724,65		
<i>Di cui in particolare</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
COFINANZIAMENTO PROGETTI INTERREGIONALI (CAMMINI FEDE, VIA FRANCIGENA, ECC.)	261.724,65	-	-

Articolo 25: l'articolo modifica la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), introducendo l'articolo 26 bis che dispone in materia di razionalizzazione del "Servizio NUE 112 - numero unico di emergenza europeo secondo il modello della centrale unica di risposta".

Per quel che concerne i profili finanziari del suddetto intervento, relativi agli oneri derivanti dalle spese di personale a carico della Regione riferiti alle cento unità provenienti dalle Aziende sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale in posizione di comando, la stima effettuata ha considerato una spesa media pari ad euro 33 mila annui per ogni singola unità, tenuto conto che, a seguito della modifica di cui all'articolo 26-bis, alla Regione non compete più il pagamento della sola quota del salario accessorio, come in precedenza, ma dell'intera indennità spettante al personale.

Pertanto, alla copertura degli oneri, stimati in virtù di quanto sopra, in euro 1.000.000,00 per l'anno 2016 ed euro 3.300.000,00 a decorrere dall'anno 2017, si è provveduto:

- a) per l'anno 2016, a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nel programma 01 "Sistema di protezione civile" della missione 11 "Soccorso civile", specificatamente a valere sul capitolo di spesa E47919, denominato: "Spese di parte corrente per l'attuazione del NUE (DGR n. 334/2015) § Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", che presenta le necessarie disponibilità;
- b) per l'anno 2017, per euro 1.100.000,00 a valere sulle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 01 della missione 11 (capitolo di spesa E47919) e per euro 2.200.000,00 mediante le risorse iscritte nel programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi e accantonamenti" (capitolo di spesa T21503, relativo alle integrazioni per le spese di natura obbligatoria) che confluiscono nel predetto programma 01 della missione 11;
- c) per l'anno 2018, mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 01 della missione 20 (capitolo di spesa T21503) che confluiscono nel programma 01 della missione 11.

Inoltre, qualora si verificassero scostamenti rispetto alle suddette previsioni di spesa, è stata prevista un'apposita clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le dette previsioni.





DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

RELAZIONE TECNICA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNETE
 "DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO DELLA REGIONE"

1. Premessa

L'ISEE è stato modificato in modo sostanziale, secondo le linee di riforma definite da ultimo con il DPCM 159 del 5 dicembre 2013. Le modifiche essenziali riguardano sia la metodologia, che oggi considera l'intera gamma di redditi, esenti o meno, ed è volta a definire diversi indicatori ISEE a seconda dell'utilizzo, sia i meccanismi di controllo della veridicità delle dichiarazioni DSU, oggi meno soggette ai limiti delle autodichiarazioni e soprattutto verificabili in forme semiautomatiche grazie alle migliorate disponibilità di dati di riscontro, anche con riferimento alle attività finanziarie.

Il DPCM 159/2013, variamente interpretato dalle circolari applicative e dagli Enti erogatori di prestazioni agevolate, presenta due importanti filoni di innovazione rispetto all'impianto esistente:

- 1) la metodologia di calcolo e la logica sottostante vengono modificate in misura abbastanza rilevante, per ricomprendere ogni tipologia di reddito (anche esente) e prevedere diverse tipologie di indicatore a seconda delle prestazioni agevolate di riferimento;
- 2) viene radicalmente accresciuta la veridicità delle dichiarazioni DSU attraverso le quali viene calcolato l'indicatore, mediante l'utilizzo più ampio e organizzato delle molteplici banche dati esistenti e controlli meno sporadici ed episodici (sia che si tratti di verifiche automatizzate, sia che si ricorra a controlli campionari).

Per quanto concerne la metodologia, si cerca in primo luogo di considerare ogni componente di reddito, tassata o esente, al fine di superare quella fonte di iniquità costituita dalla profonda sottostima del tenore di vita per nuclei che per i più vari motivi percepivano redditi anche ingenti (retribuzioni da Enti sovranazionali con accordi specifici con l'Italia, ma anche pensioni esenti) del tutto ignorati dall'ISEE. In secondo luogo, l'ISEE diventa esplicitamente differenziato a seconda della sua finalità, cioè della specifica prestazione agevolata per la quale agisce da filtro di accesso (condizioni legate alla disabilità, servizi socio-sanitari, servizi residenziali a ciclo continuativo, prestazioni per minorenni, ma anche ISEE corrente e diritto allo studio universitario). Infine, vengono ridefinite con maggior dettaglio e pertinenza franchigie e deduzioni, individuali o familiari, per meglio adattare l'indicatore alla molteplicità delle situazioni.

Insieme a tali innovazioni si segnala, sul piano metodologico, la conferma del rilevante ruolo assegnato, per qualsiasi tipologia e utilizzo dell'indicatore, alla consistenza del patrimonio immobiliare e finanziario, che dapprima contribuisce a calcolare l'ISR (l'indicatore della situazione reddituale) con valori figurativi consistenti e spesso non effettivamente realizzati dagli interessati, e successivamente incrementa l'ISEE attraverso l'ISP (indicatore della situazione patrimoniale) con un ulteriore 20% del valore patrimoniale, con ciò giungendo fino a più che raddoppiare l'entità del





DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

solo indicatore reddituale. Va aggiunto che la componente patrimoniale, soprattutto a causa dell'aumento del valore catastale di riferimento per gli immobili, adeguato ai valori IMU e perciò accresciuto mediamente di circa il 60%, aumenta il suo peso, passando dal 12,4% nelle DSU ante riforma al 18,2%¹ nonostante l'abbattimento di un terzo del valore della prima casa eccedente la franchigia e la nuova deducibilità degli interessi del mutuo.

Riguardo la veridicità delle dichiarazioni DSU le novità sono ancor più rilevanti, in quanto vengono potenziati notevolmente gli utilizzi delle banche dati fiscali, reddituali e patrimoniali esistenti, mettendo in campo un mix tra controlli censuari automatizzati e controlli di natura campionaria. Il risultato è un netto aumento di rappresentatività e attendibilità dei patrimoni immobiliari e finanziari che, per quanto detto, assumono un ruolo prevalente nel calcolo dell'indicatore. Dal citato Rapporto sul primo semestre 2015 di applicazione del nuovo ISEE si rileva una media del patrimonio mobiliare più che raddoppiata, nonostante l'adeguamento dei valori dichiarati sia stato molto graduale e progressivo, come si evince dalla figura tratta dalla stessa fonte.

Con il nuovo ISEE vengono introdotte innovazioni particolarmente forti nel caso di "prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo", cioè delle residenze RSA per anziani. In questi casi la peculiarità è nel fatto che l'ISEE viene ottenuto per somma di quello del potenziale beneficiario anziano e di quello (modificato) di ogni suo figlio non convivente.

La modifica per ogni figlio consiste sostanzialmente:

- a) nel calcolare dapprima l'ISE (l'indicatore della situazione economica non ancora reso equivalente, cioè non diviso per la scala di equivalenza familiare) conteggiando gli elementi reddituali e patrimoniali posseduti dal solo figlio (e al netto di talune donazioni), senza gli altri componenti della sua famiglia;
- b) nel rendere equivalente tale indicatore individuale dividendolo per la scala di equivalenza dell'intera sua famiglia;
- c) nel sottrarre all'indicatore equivalente così ottenuto una somma fissa di 9mila euro;
- d) nel moltiplicare infine l'ammontare così ottenuto per il 20%.

La metodologia di questo meccanismo si ispira ad un meccanismo di conciliazione: da una parte la necessità di considerare la situazione economica di tutti i figli compartecipi delle spese (salvo casi conclamati di cessazione di rapporti con il genitore in questione); dall'altra l'esigenza di non far aumentare troppo l'ISEE (cosa che altrimenti avverrebbe quasi sempre, stante l'età adulta dei figli ed il forte ruolo che il patrimonio assume nel determinare l'indicatore da sommare).

¹ Tratto da "Il nuovo ISEE – Monitoraggio del primo semestre", Quaderni della ricerca sociale flash n. 35, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 ottobre 2015.





DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

A seguito di queste rilevanti modifiche sono molteplici ed articolati gli effetti sui valori dell'indicatore della situazione economica equivalente, ma con una tendenza ad un netto aumento, articolato e scomponibile come si cerca in questa sede di approfondire.

Gli Enti erogatori di prestazioni agevolate a compartecipazione variabile sulla base dell'ISEE, dunque, si trovano nella necessità di ridefinire le soglie di accesso e graduazione delle compartecipazione, se si vuole evitare una significativa riduzione dei beneficiari e del costo di questa categoria di agevolazioni pubbliche. Proprio in tale direzione si orientano le disposizioni di cui all'art. 6 della PLR in esame che, in particolare, provvedono ad adeguare la soglia di capacità reddituale ai fini ISEE entro la quale è prevista la partecipazione, totale o parziale, del Comune al finanziamento della quota sociale. A legislazione vigente, il Comune provvede a partecipare, in tutto o in parte, al finanziamento della cd. quota sociale per gli utenti di residenze sanitarie assistenziali e di attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale con un ISEE non superiore a 13.000 euro.

Ai fini di una consapevole valutazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della PLR in esame, occorre, preliminarmente, rappresentare i dati della spesa attualmente sostenuta dai Comuni per il finanziamento della cd. "quota sociale" per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale.

Con la graduale applicazione, a decorrere dal 2015, delle nuove disposizioni in materia di ISEE di cui al DPCM 159/2013, la spesa sostenuta dai Comuni per il finanziamento della quota sociale si è ridotta dai circa 90 milioni di euro del 2014 ai 78,5 milioni di euro del 2015.

A legislazione regionale invariata, per effetto dalle modifiche nella determinazione dell'ISEE nonché alla maggiore efficacia nei meccanismi di controllo preventivo della veridicità delle DSU presentate, la spesa sostenuta dai Comuni è attesa nel 2016 in ulteriore riduzione. Da un lato, le analisi condotte anche a livello nazionale sull'applicazione del nuovo ISEE testimoniano un percorso di progressivo adeguamento del cittadino alla corretta auto-attestazione delle proprie sostanze patrimoniali (mobiliari e immobiliari): se a gennaio 2015 le DSU con ISEE nullo erano state a livello nazionale il 45% del totale, nel solo secondo trimestre 2015 sono scese al 16%; dall'altro lato, solo una parte dei Comuni del Lazio hanno disposto nel corso del 2015 l'adeguamento dei percorsi di accesso ai servizi agevolati sulla base dei nuovi parametri introdotti proprio nel medesimo anno. A regime, la spesa sostenuta dai Comuni per il finanziamento della quota sociale, a legislazione regionale invariata, è stimabile per un importo di poco inferiore ai 60 milioni di euro.

2. La spesa sostenuta nel 2015 dai Comuni

Di seguito si riportano i principali numeri di riferimento, acquisiti ed elaborati dalla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali sulla base delle apposite rendicontazioni presentate dai Comuni.



[Handwritten signature]



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

RSA

Comuni che hanno fatto richiesta contributo: n. 290

Totale utenti che usufruiscono della compartecipazione comunale (ISEE < € 13.000,00 conteggiato parzialmente secondo il DPCM 159/13): 6.883 di cui 3.792 riferiti a Roma Capitale

Posti letto attualmente presenti su territorio regionale (DCA U00098/2016): n. 7.724

Spesa totale dichiarata dai Comuni: € 67.906.873,48

di cui € 34.309.431,05 Roma capitale

Spesa totale sostenuta dagli utenti che usufruiscono della compartecipazione comunale (ISEE < € 13.000,00 conteggiato parzialmente secondo il DPCM 159/13): € 29.305.361,32 di cui € 13.434.181,75 sostenuta dagli utenti in carico a Roma Capitale.

Strutture riabilitative di mantenimento

Comuni che hanno fatto richiesta contributo: n. 145

Totale utenti che usufruiscono della compartecipazione comunale (ISEE < € 13.000,00 conteggiato parzialmente secondo il DPCM 159/13): n. 1519 (806 residenziali e 713 semiresidenziali)

di cui 883 di Roma Capitale (464 residenziali e 419 semiresidenziali)

Spesa totale sostenuta dagli utenti che usufruiscono della compartecipazione comunale (ISEE < € 13.000,00 conteggiato parzialmente secondo il DPCM 159/13): € 4.571.954,19 di cui € 2.706.572,00 sostenuta dagli utenti in carico a Roma Capitale

3. Valutazione degli effetti derivanti dall'aggiornamento della soglia di capacità reddituale ai fini ISEE

Ai fini di una consapevole valutazione degli effetti derivanti dall'aggiornamento della soglia di capacità reddituale ai fini ISEE entro la quale il Comune partecipa, integralmente o in parte, la spesa sostenuta per l'accesso ai servizi, la Regione Lazio ha richiesto la collaborazione degli uffici del Dipartimento delle Finanze del MEF. Sono di seguito riportate quantificazioni e valutazioni di vecchi e nuovi valori dell'ISEE per usi socio-sanitari - ed in particolare per le residenze RSA per anziani - allo scopo di consentire una nuova definizione delle soglie e delle quote di compartecipazione a tali servizi pubblici agevolati da parte della Regione Lazio. Per far ciò si utilizza il modello di tipo *tax benefit* del Dipartimento (redditi, patrimoni e condizioni di persone e famiglie italiane, realizzato mediante l'aggancio tra campione rappresentativo Istat SILC e dati dichiarativi e catastali).



[Handwritten signature] 4



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Lo specifico modello del Dipartimento delle Finanze del MEF si caratterizza per agganciare attraverso identificativi personali (*"exact match"*) le informazioni derivate dall'indagine annuale SILC Istat sui redditi personali con quelle di origine dichiarativa (redditi) e catastale (immobili). Considerata la tradizionale reticenza degli intervistati a dichiarare i propri valori patrimoniali, e quelli di natura finanziaria in particolare (dichiarati mediamente attorno ad un quinto di quanto risulta dai conti nazionali), il modello integra le informazioni sugli stock finanziari posseduti attraverso stime econometriche basate su informazioni individuali dell'indagine su redditi e patrimoni delle famiglie della Banca d'Italia, calibrate sui valori aggregati dei conti finanziari.

Nonostante il dettaglio delle sue informazioni individuali e familiari, il modello non esaurisce le necessità di ipotizzare parametri di simulazione, in quanto l'estrema articolazione dell'ISEE richiede una gamma di informazioni non interamente riproducibili dalle variabili a disposizione. In particolare, è stato fondamentale ipotizzare il vecchio e nuovo grado di reticenza dei dichiaranti DSU nel riportare i valori patrimoniali, specie quelli di natura finanziaria.

Osservati i valori del vecchio e nuovo ISEE, è stata introdotta una percentuale di reticenza sui valori mobiliari pari a due terzi col vecchio ISEE e a un quinto col nuovo; tali percentuali sono risultate sostanzialmente calibrate con i valori risultanti dai rapporti sull'ISEE. Per quanto concerne l'insieme degli anziani candidabili per il passaggio ad una residenza RSA sono stati considerati gli individui con oltre 75 anni che vivono o da soli, o con un nucleo familiare con presenza di componenti diversi dal solo coniuge. Sono stati studiati questi nuclei al netto delle coppie anziane sole in quanto si è ritenuto che le coppie anziane che non convivono con altri familiari abbiano minori probabilità di separarsi per fruire della residenza RSA. E' importante sottolineare che si tratta di un'approssimazione che serve solo a calcolare medie e distribuzioni dell'ISEE, non a quantificare la platea dei beneficiari. Per quanto riguarda invece i figli non residenti, sono stati osservati a scopo esplorativo i nuclei costituiti da adulti tra i 40 e i 55 anni, con qualsiasi tipologia di nucleo, allo scopo di avvicinarsi alle tipologie familiari dei figli che hanno il genitore in residenze RSA. E' emerso che il nucleo modale dei potenziali figli di residenti RSA è quello di due coniugi con un figlio, con un valore mediano dello speciale indicatore aggiuntivo poco oltre gli 11 mila euro. Considerata poi la tradizionale correlazione tra condizione economica dei genitori e dei figli, a ciascun decimo di distribuzione degli anziani potenzialmente residenti in RSA è stato associato un figlio dello stesso decimo nella propria distribuzione, allo scopo di pervenire ad una distribuzione dello specifico ISEE per RSA in esame. Sulla base del database ricostruito, è possibile stimare i valori ISEE per l'intera gamma delle famiglie italiane e laziali, come riprodotte dal campione rappresentativo Istat, costituenti la premessa per adeguare, sulla base delle distribuzioni osservate, le soglie di compartecipazione al finanziamento dei servizi agevolati in questione.

Nella tabella 1 sono presentati decili, media e mediana dell'ISEE-RSA calcolato per l'intera Italia.



[Handwritten signature]
5



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Tabella 1: Media, Mediana, Decili e variazioni % di ISEE-RSA ante e post riforma - ITALIA

ITALIA		ISEE ante riforma	ISEE post riforma	ISEE post riforma per RSA	Variar % ISEE-RSA
N	Validi	6'465'674	6'465'674	6'465'674	
	Media	27'629	39'793	45'355	64%
	Mediana	18'240	25'004	27'920	53%
	Percentili 10	4'218	7'555	7'555	79%
	20	7'910	12'348	13'093	66%
	30	10'986	16'572	18'137	65%
	40	14'042	20'697	23'613	68%
	50	18'240	25'004	27'920	53%
	60	22'122	30'378	35'468	60%
	70	27'821	38'473	43'563	57%
	80	36'698	51'824	66'934	82%
	90	55'657	80'004	95'113	71%

Fonte: elaborazioni con modello di microsimulazione tax benefit Dip. Finanze

Come è ovvio, viste le peculiarità di costruzione del nuovo ISEE-RSA, i maggiori valori medi e mediani del nuovo risultano accentuati rispetto alle differenze per la versione ordinaria: riferendosi ai valori mediani, il nuovo ISEE-RSA risulta superiore del 53%, ma le soglie per i decili inferiori risultano ora maggiorate tra il 65% (secondo e terzo decile) e l'80% (primo decile, quello più interessato alla compartecipazione pubblica alla spesa). L'impatto della nuova misurazione dell'indicatore per la compartecipazione a questo servizio agevolato risulta dunque di grande rilievo e bisognoso di ridefinizione, sulla base degli obiettivi di intervento e di bilancio del decisore politico. Per fornire quantificazioni specifiche per la Regione Lazio, si è ripetuta l'elaborazione sui soli residenti nella regione, con le tradizionali cautele dovute al ridursi della dimensione campionaria.

I risultati sono osservabili nella tabella 2.

Tab. 2: Media, Mediana, Decili e variazioni % di ISEE-RSA ante e post riforma - LAZIO

LAZIO		ISEE ante riforma	ISEE post riforma	ISEE post riforma per RSA	Variar % ISEE-RSA
N	Validi	375'719	375'719	375'719	
	Media	29'669	43'080	49'411	67%
	Mediana	17'831	23'882	26'798	50%



[Handwritten signature]



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Percentili 10	4'897	9'764	9'910	102%
20	8'867	13'564	14'309	61%
30	11'207	17'590	19'155	71%
40	12'825	20'576	23'492	83%
50	17'831	23'882	26'798	50%
60	20'529	30'962	36'052	76%
70	31'036	45'392	60'502	95%
80	46'100	68'966	84'075	82%
90	71'797	96'804	111'914	56%

Fonte: elaborazioni con modello di microsimulazione tax benefit Dip. Finanze

I risultati, coerentemente con i maggiori valori patrimoniali immobiliari e il forte ruolo che essi assumono nel calcolo, sono ancor più significativi nel Lazio: a fronte di un valore mediano in linea col dato nazionale (+50% con riforma), nei decimi inferiori i valori soglia aumentano dal +61% del secondo decile al raddoppio (+102%) del primo decile, quello dei meno abbienti.

Sulla base dei dati di cui alla tavola 2, è stata effettuata una prima valutazione estimativa in ordine alla rideterminazione della spesa a carico dei Comuni per effetto dell'adeguamento della soglia Isce entro la quale è prevista la totale/parziale partecipazione alla spesa da 13.000 a 20.000 euro, come previsto dall'art. 6 della PLR. Sulla base delle elaborazioni svolte, è ipotizzabile valutare in un importo di circa 75 milioni di euro la spesa sostenuta dai Comuni per il finanziamento della quota sociale, per effetto delle modifiche normative di cui al presente articolo. In tale contesto, la compartecipazione della Regione alle spese sostenute dai Comuni, prevista in misura pari al 40%, dovrebbe trovare integrale copertura nelle risorse stanziare all'interno del bilancio regionale (30 milioni di euro).

In tal modo, dovrebbero essere pienamente realizzabili i due obiettivi principali previsti dalla norma:

- sostegno agli utenti meritevoli di tutela sotto il profilo contributivo;
- salvaguardia degli equilibri di bilancio regionale e comunale.

4. L'accesso agevolato alle prestazioni socioriabilitative psichiatriche

Per quanto concerne l'accesso agevolato alle prestazioni socioriabilitative psichiatriche, non è possibile risalire ad una puntuale determinazione dei maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6, avvalendosi del modello *tax benefit* del Dipartimento Politiche Fiscali del MEF, per due ordini di motivi:

- scarsa rappresentatività della platea di soggetti interessati alla misura (824 nell'anno 2015, con riferimento alla Regione Lazio);



[Handwritten signature] 7



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

- assenza di parametri statistici in grado di caratterizzare la tipologia di soggetti beneficiari delle prestazioni in questione).

Sulla base dei dati in possesso della Regione Lazio, nel corso del 2015 sono state erogate prestazioni socioriabilitative psichiatriche a 824 soggetti. La quota di spesa sanitaria è risultata pari a 16.993.962 euro (pari al 60% del totale per le prestazioni h24; al 40% del totale per le prestazioni a fasce orarie). La componente sociale è risultata pari a 13.408.713,00. In assenza di dati puntuali, è ipotizzabile ritenere che l'assunzione a carico della sfera di contribuzione pubblica, in modo totale o parziale, delle prestazioni socioriabilitative psichiatriche riferite ai soggetti con ISEE non superiore a euro 20.000 determini una spesa, carico dei Comuni, per un importo pari a circa 7 milioni di euro. Il 40% della contribuzione, posto a carico del bilancio regionale, determinerebbe quindi un maggiore onere pari a 2,8 milioni di euro.

Private Accreditate e Pubbliche	N. Posti Letto	Tariffa giornaliera	40% sanitario	60% Compartecip. utente/sociale	Tot. Spesa sanitaria (N.P.E. x quota x 365 gg)	Tot. Compartecipazione (N.PL x quota x 365 gg)
SRSR h24 private	518	108	64,8 (60%)	43,20 (40%)	12.251.736,00	8.167824,00
SRSR h24 Pubbliche	95				2.246.940,00	1.497.960,00
tot	613					
SRSR h12 Private	83	81	32,4	48,6	981.558,00	1.472.337,00
SRSR h12 Pubbliche	29				342.954,00	514.431,00
tot	112					
SRSR fasce Orarie private	21	81	32,4	48,6	248.346,00	372.519,00
SRSR fasce Orarie pubbliche	78				922.428,00	1.383.642,00
tot	99					
Totale SRP private					13.481.640,00	10.012.680,00
Totale SRP pubbliche					3.512.322,00	3.396.033,00
Totale	824				16.993.962,00	13.408.713,00



Il Direttore della Direzione regionale "Programmazione, bilancio, demanio e patrimonio"
 DOTT. MARCO MARAFINI



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

ALLEGATO B ALLA RELAZIONE TECNICA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:
 "DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETTIVITÀ E LO SVILUPPO DELLA REGIONE"

Tabella di sintesi degli oneri finanziari

Disposizione	Oggetto	Stanzamento 2016	Stanzamento 2017	Stanzamento 2018	Copertura
Articolo 1, comma 9	Disposizioni integrative della l.r. n. 15/2001 in materia di sicurezza	-	100.000,00	100.000,00	Prelevamento da fondo speciale di parte corrente, cap. T27501
Articolo 2	Indennità e rimborso spese ai membri del Collegio dei revisori dei conti	95.000,00	110.000,00	110.000,00	- euro 15.000,00 per l'anno 2016 ed euro 30.000,00 per ciascuna annualità 2017 e 2018, prelevamento da fondo speciale di parte corrente, cap. T27501; - euro 80.000,00 per ciascuna annualità 2016-2018, da risorse iscritte a leg. vigente nel progr. 01 della miss. 01, cap. R11900
Articolo 2, comma 3	Rimborso spese ai membri del Collegio dei revisori dei conti - Oneri pregressi	20.000,00	-	-	Prelevamento da fondo speciale di parte corrente, cap. T27501
Articolo 3, comma 2	Gestione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Risorse iscritte a leg. vigente nel progr. 06 della miss. 01, cap. S21900
Articolo 4	Formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale, qualificazione e aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale	-	50.000,00	50.000,00	Prelevamento da fondo speciale di parte corrente, cap. T27501
Articolo 6	Compartecipazione alla spesa sociale per le R.S.A. e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento-regime residenziale e semiresidenziale	32.800.000,00	-	-	Risorse iscritte a leg. vigente nel progr. 02 della miss. 12, cap. H41940

In euro






DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

ALLEGATO B ALLA RELAZIONE TECNICA

Articolo 9	Soppressione dell'Azienda speciale della Riserva naturale del Lago di Canterno e trasferimento al Parco naturale regionale dei Monti Simbrini delle relative competenze	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Prelevamento da fondo speciale di parte corrente, cap. T27501 (a decorrere dalla data di adozione della DGR di cui al comma 6 del presente articolo)
		1.500.000,00	2.000.000,00	-	
Articolo 12	Disposizioni a favore dei lavoratori dell'indotto, coinvolti nella crisi aziendale del gruppo Alitalia	30.000,00	50.000,00	50.000,00	Risorse iscritte a leg. vigente nel progr. 03 della miss. 15, cap. C22546
		70.000,00	100.000,00	100.000,00	
Articolo 13	Istituzione del Museo del Neorealismo	30.000,00	50.000,00	50.000,00	Parte corrente: prelevamento da fondo speciale di parte corrente, cap. T27501
		70.000,00	100.000,00	100.000,00	
Articolo 14	Disposizioni finalizzate alla salvaguardia e alla promozione dell'identità culturale, storica e socio economica di locali, botteghe e attività storiche	2.000.000,00	-	-	Risorse iscritte a leg. vigente nel progr. 05 della miss. 14, cap. A42501
		1.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
Articolo 24	Razionalizzazione del "Servizio NUE 112"	1.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	a) per l'anno 2016, a valere sulle risorse iscritte a leg. vigente nel progr. 01 della miss. 11, cap. E47919; b) per l'anno 2017, per euro 1.100.000,00, a valere sulle risorse iscritte a leg. vigente nel progr. 01 della miss. 11, cap. E47919, e per euro 2.200.000,00 prelevamento da fondo di riserva per spese obbligatorie, cap. T21503; c) per l'anno 2018, prelevamento da fondo di riserva per spese obbligatorie, cap. T21503





DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

ALLEGATO B ALLA RELAZIONE TECNICA

Riepilogo oneri	2016	2017	2018
PARTE CORRENTE	34.378.000,00	4.043.000,00	4.043.000,00
mediante prelevamento da fondi speciali	98.000,00	263.000,00	263.000,00
mediante prelevamento da altri fondi	-	2.200.000,00	3.300.000,00
a valere su risorse iscritte a legislazione vigente	34.280.000,00	1.580.000,00	480.000,00
PARTE IN CONTO CAPITALE	3.570.000,00	2.100.000,00	100.000,00
mediante prelevamento da fondi speciali	70.000,00	100.000,00	100.000,00
mediante prelevamento da altri fondi	-	-	-
a valere su risorse iscritte a legislazione vigente	3.500.000,00	2.000.000,00	-
TOTALE	37.948.000,00	6.143.000,00	4.143.000,00